

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 - Milano - Tel. 02/77001- Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 - Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 1/1/2017: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

_____, li _____

Egr. Sig./Gentile Sig.ra/Spett.le

Da A



Spett.le
BANCO BPM

Le/Vi comunichiamo che, come da Sua/Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Sua/Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativi - presso di noi ed a nome Suo/Vostro o del/i nominativo/i da Lei/Voi indicato/i - il/i rapporto/i e/o il/i servizio/i di seguito specificato/i:

- Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento

regolato/i alle condizioni e norme generali e particolari relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i di seguito riportate.

In caso di più rapporti e/o servizi contestualmente aperti, ciascuno di essi realizza una distinta operazione economica. Poiché detti rapporti e/o servizi non costituiscono tutti insieme componenti di un unico prodotto, le comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" saranno effettuate dalla Banca con riferimento al singolo rapporto e/o servizio con le modalità di invio pattuite, nella Sezione "Disposizioni e Norme", relativamente a ciascun rapporto/servizio contestualmente reso operativo.

I nostri rapporti, relativamente al/i rapporto/i e/o al/ai servizio/i di cui sopra, sono disciplinati, oltre che dalle norme relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" (da Lei/Voi conosciute ed accettate) e si svolgeranno in conformità alle specifiche informazioni e alle particolari istruzioni da Lei/Voi impartite, che saranno ritenute valide dalla scrivente Banca fino a Sua/Vostra diversa disposizione scritta, il tutto come meglio di seguito precisato, per il/i suddetto/i rapporto/i e/o servizio/i.

Agli effetti della normativa sulla trasparenza bancaria e della normativa di recepimento della disciplina europea sui servizi di pagamento, la qualifica rilevata riguardo alla Sua/Vostra posizione è quella di: _____. Nel rispetto delle norme vigenti, può/potete richiedere la variazione di tale qualifica.

Da pagina 14 a pagina 15 è riportata la Sezione **Sottoscrizioni**.

NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Contratto Quadro

Filiale di -
(G 700002 - 08.09/16)

DISPOSIZIONI E NORME

Sono di seguito riportate le norme che disciplinano la prestazione da parte della Banca dei servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2007/64/CE "PSD - Payment Services Directive" (nel prosieguo "Direttiva"), sue integrazioni, modificazioni e relative disposizioni di attuazione.

L'accettazione da parte Sua/Vostra della presente comporta la conclusione di un contratto normativo che ha unicamente la funzione di determinare la disciplina di carattere generale applicata ai servizi di pagamento prestatati dalla Banca quando questi rientrano nell'ambito della Direttiva, il tutto come di seguito indicato.

In relazione a quanto precede, resta quindi inteso che la prestazione da parte della scrivente Banca dei singoli servizi di pagamento sarà disciplinata, oltre che dal presente contratto, anche dagli specifici e separati contratti, riportanti le norme particolari e le condizioni economiche che li riguardano, nonché dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" da Lei/Voi conosciute ed accettate.

Agli effetti del presente contratto e dei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento, il Cliente cui è riconosciuta la qualifica di "cliente al dettaglio" è equiparato al Cliente che riveste la qualifica di "consumatore", tranne per quanto stabilito all'art. 11, comma 1 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

I servizi di cui al presente contratto sono utilizzabili a valere su qualsiasi Rapporto e/o Servizio a Lei/Voi intestato - già in essere presso la Banca, ovvero che venga aperto successivamente - abilitato ad accogliere/disporre operazioni relative a pagamenti effettuati tramite gli strumenti di pagamento più oltre elencati e rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Il presente contratto e le conseguenti comunicazioni da esso derivanti sono redatti in lingua italiana.

Nell'esecuzione dei servizi di pagamento la Banca è soggetta alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Direttiva si applica ai servizi di pagamento, come di seguito individuati, prestati nello Spazio Economico Europeo a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione è situato nello Spazio Economico Europeo e quando il pagamento è effettuato in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

I servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva sono i seguenti:

- le operazioni relative al versamento ed al prelievo di contante disposte a valere su di un conto corrente;
- esecuzione di ordini di pagamento e trasferimenti di fondi presso la Banca o presso un diverso prestatore di servizi di pagamento, quali addebiti diretti anche non ricorrenti, operazioni con carte di pagamento, bonifici ricorrenti e non anche quando i fondi trasferiti rientrano in una linea di credito concessa dalla Banca;
- adesione alla rete di accettazione di uno strumento di pagamento da parte degli esercenti presso i quali detto strumento può essere utilizzato;
- esecuzione di rimesse di fondi (senza l'apertura di conti né a nome del pagatore, né a nome del beneficiario);
- esecuzione di operazioni di pagamento quando il consenso del Cliente ad eseguire l'operazione viene dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento è effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione che agisce esclusivamente in qualità di intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il venditore dei beni o servizi acquistati;
- emissione di strumenti di pagamento prepagati ovvero di moneta elettronica così come definita dall'art. 1, *h-ter*, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Si precisa che la Direttiva **non** si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 11/2010 tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:

- ad Assegni e Cambiali ed ai Titoli di Credito in genere (di cui alla lettera g) del D.Lgs. stesso);
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari (di cui alla lettera i) del D.Lgs. stesso).

Inoltre, i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche non sono soggetti alle modalità e tempistiche del presente Contratto Quadro, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Decreto di recepimento PSD.

NORME GENERALI RELATIVE AGLI STRUMENTI ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, s'intende per:

- "Banca" la Banca che stipula il presente contratto;
- "Prestatore di Servizi di Pagamento" uno dei seguenti organismi: banche (diverse dalla Banca che stipula il contratto), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- "Spazio Economico Europeo" è formato dai 28 paesi dell'Unione Europea cui si aggiungono il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
- "Consumatore" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (Art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo);
- "Cliente al Dettaglio", la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, l'ente senza finalità di lucro; l'impresa che occupa meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro ("microimpresa");
- "Non Consumatore" per gli effetti del presente contratto, il soggetto che non rientra nella categoria di "Consumatore" o di "Cliente al dettaglio";
- "Identificativo Unico" la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente fornisce alla Banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore dei servizi di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione dell'operazione;
- "Giornata operativa" il giorno in cui la Banca e/o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- "Orari di Cut Off" orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa.

Art. 2 - Esecuzione delle operazioni di pagamento, autorizzazione e revoca del consenso

- La Banca esegue per conto del pagatore operazioni di pagamento, disposte dal pagatore stesso o dal beneficiario (mediante addebito diretto) o per il tramite di quest'ultimo (mediante carta di pagamento), purché debitamente autorizzate secondo le previsioni che seguono.
- Un'operazione o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore quando questi ha prestato il consenso all'esecuzione delle stesse, nelle forme o con le modalità previste dai contratti relativi ai singoli servizi.
- In deroga a quanto previsto dall'art. 3, 4° comma delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", il consenso all'esecuzione dei pagamenti è revocabile in qualsiasi momento fino a che l'ordine non sia stato ricevuto dalla Banca, secondo le previsioni di cui all'art. 3, salvo quanto disposto ai commi seguenti.
- Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, l'ordine può essere revocato al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto.
- In ogni caso l'ordine può essere revocato anche oltre i termini indicati nei commi precedenti con il consenso della Banca.

Art. 3 - Ricezione degli ordini di pagamento

- Il momento della ricezione di un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite corrisponde, di norma, alla giornata nella quale l'ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca, salvo quanto disposto ai commi che seguono.
- Se la ricezione avviene in giornata non operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la prima giornata operativa immediatamente successiva.
- Se, conformemente alle disposizioni impartite dal Cliente pagatore, l'ordine di pagamento deve essere eseguito in una giornata determinata o dal momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

4. Con riferimento alle diverse modalità tramite le quali è possibile dare disposizioni relative ai Servizi ed agli Strumenti di Pagamento, la Banca è operativa nelle seguenti giornate:

Orario	GIORNATE OPERATIVE			
	Sportello (1)	Corporate Banking (2)	Home Banking	ATM
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
Sabato Domenica Festivi		Non Operativa	Non Operativa	

(1) Lo sportello è operativo solamente se aperto. Gli sportelli aperti il sabato sono operativi solo per le operazioni SEPA.

(2) Se la filiale domiciliataria di un cliente con operatività Corporate Banking è chiusa, anche il canale si ritiene non operativo.

Nel prosieguo, con riferimento a ciascun singolo Strumento di Pagamento, vengono indicati gli orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa (nel prosieguo detti anche "orari di Cut Off") entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa, mentre gli ordini ricevuti dopo l'orario indicato si intendono ricevuti la giornata operativa successiva e, in questo caso, i fondi per l'operazione sono mantenuti a disposizione sul conto di pagamento fino alla giornata successiva.

5. L'ordine di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione, secondo quanto previsto nell'articolo seguente, si considera come non ricevuto.
6. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito/accredito, la Banca considera ricevuto tale ordine al termine della conversione valutaria.

Art. 4 - Rifiuto della Banca a eseguire un ordine di pagamento

- La Banca comunica, telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione delle operazioni di pagamento come indicato nelle disposizioni a seguire, l'eventuale rifiuto di eseguire l'ordine per un giustificato motivo (per es. mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, ordini di pagamento per i quali non siamo possibile il rispetto della scadenza convenuta tra pagatore e beneficiario, ecc.), evidenziando, ove possibile, le motivazioni.
- La Banca non risponde della mancata comunicazione del rifiuto, nel termine sopra indicato, nel caso d'impossibilità di reperire il Cliente ai recapiti comunicati.

Art. 5 - Tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento

- L'importo dell'operazione di pagamento eseguita dalla Banca per conto del Cliente pagatore viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la giornata operativa successiva a quella di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, come indicato all'art. 3.
- Se il pagamento è effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal beneficiario ed avviene tramite bollette o altre fatture commerciali il cui pagamento libera il pagatore dall'obbligazione sottostante nei confronti del beneficiario, il termine è prorogato di ulteriori due giornate operative rispetto a quanto previsto ai commi precedenti.
- Nel caso di ordini disposti su iniziativa del beneficiario, la Banca trasmette l'ordine ricevuto al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo che consentano il rispetto della data di scadenza convenuta per l'operazione, a condizione che il Cliente che dispone l'ordine lo trasmetta alla Banca entro i tempi congrui in vista del rispetto del termine sopra indicato.
- Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due giornate operative per le operazioni di pagamento che comportano conversione valutaria, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito.

Art. 6 - Disponibilità dei fondi a favore del beneficiario

- La Banca mette a disposizione del Cliente beneficiario l'importo dell'operazione non appena questo è accreditato sul proprio conto ed essa dispone di tutte le informazioni necessarie per eseguire l'operazione e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, al termine dell'eventuale operazione di conversione valutaria nel caso in cui il conto di accredito è denominato in una valuta diversa da quella dell'operazione.
Qualora la Banca ricevesse i fondi dalla controparte pagatrice in tempi oggettivamente incompatibili con l'immediata messa a disposizione, la disponibilità è riconosciuta al Cliente beneficiario nel giorno operativo successivo alla ricezione con data valuta del giorno precedente.
- L'importo è messo a disposizione sul conto del Cliente ovvero - per disposizioni provenienti da uno Stato estero in euro o in altra divisa - mediante semplice comunicazione della disponibilità della somma presso la Banca, quando il Cliente richieda espressamente tale modalità per poter impartire istruzioni sulla destinazione della stessa.
Si applica in ogni caso tale ultima modalità di messa a disposizione quando si renda necessario acquisire dal Cliente istruzioni sulla destinazione della somma nei casi in cui vi sia un finanziamento in essere connesso con l'operatività estero ovvero la divisa della disposizione sia differente rispetto a quella del conto.

Art. 7 - Blocco dello strumento di pagamento

- Fermo restando quanto già previsto nei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento, la Banca potrà bloccare d'iniziativa l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento stesso o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
- Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa l'utilizzo dello strumento, per iscritto, telefonicamente o tramite canale telematico, del blocco apposto fornendo la relativa motivazione.
- Al venire meno delle ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emettere un nuovo in sostituzione del precedente.

Art. 8 - Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto: comunicazione alla Banca

- Il Cliente comunica per iscritto alla Banca, senza indugio, le operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto delle quali sia venuto a conoscenza sulla base delle informazioni fornite o messe a disposizione dalla Banca.
- La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di pagamento ovvero dalla data di accredito, nel caso di incasso. Per il Cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto. I suddetti termini non si applicano qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

pagamento.

Art. 9 - Operazioni non autorizzate

1. Nel caso di operazioni non autorizzate, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione, salvo che non provi che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente. La prova della mancanza di autorizzazione è a carico del Cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere sospeso dalla Banca in caso di sospetto di frode, in ogni caso il rimborso effettuato non preclude alla Banca la possibilità di dimostrare, anche in momento successivo, che l'operazione era stata autorizzata e di chiedere pertanto la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.

Art. 10 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento

1. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo corretto quando l'esecuzione è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente, ovvero quando sono rispettate le disposizioni del presente contratto o dei contratti relativi ai singoli Servizi, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione.
2. Nel caso di operazione disposta sulla base dell'"identificativo unico" fornito dal Cliente, la Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'identificativo unico, anche qualora il Cliente abbia fornito informazioni ulteriori.
3. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente pagatore della non corretta esecuzione dell'ordine, salvo che non provi - eventualmente anche al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario - che l'ordine è stato correttamente eseguito ai sensi del primo comma e che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario lo ha ricevuto nei tempi previsti dall'art. 5. La prova della non corretta esecuzione è a carico del Cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, dal momento in cui riceve l'importo fino a quando lo mette a disposizione del beneficiario, in particolare con riferimento al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6.
5. Quando l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del beneficiario stesso della corretta trasmissione dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore e inoltre del fatto che l'importo sia correttamente messo a disposizione del beneficiario. Se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile secondo quanto detto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente pagatore della corretta esecuzione dell'ordine.
6. La Banca, qualora sia responsabile nei confronti del Cliente pagatore, rettifica l'operazione eseguita in modo inesatto o rimborsa l'importo dell'operazione non eseguita, ripristinando eventualmente la disponibilità sul conto del Cliente pagatore. Qualora sia responsabile nei confronti del Cliente beneficiario, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a sua disposizione, eventualmente accreditando l'importo sul conto dello stesso. Su richiesta del Cliente, la Banca, indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi precedenti, provvede a verificare il percorso dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto ed informa il Cliente del risultato.

Art. 11 - Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il Cliente pagatore può chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento autorizzate, disposte dal beneficiario mediante addebito diretto, entro 8 settimane dalla data dell'addebito, ovvero nel tempo convenuto con il beneficiario qualora il Cliente rivesta la qualifica di "non consumatore" o di "cliente al dettaglio". Per le operazioni autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite, il diritto al rimborso è condizionato alle circostanze che sia l'autorizzazione al momento del rilascio non specificasse l'importo dell'operazione, sia l'importo dell'operazione superi quello che il Cliente pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi (avuto riguardo al suo modello di spesa, alle circostanze del caso, alle condizioni del suo contratto).
2. Il diritto al rimborso di cui al comma precedente è escluso se il Cliente pagatore ha autorizzato direttamente la Banca all'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal beneficiario e, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni sulla futura operazione siano state fornite o messe a disposizione del Cliente pagatore, dalla Banca o dal beneficiario, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
3. Nel caso di cui al primo comma, la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero comunica il rifiuto motivato del rimborso, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2, 2° comma delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", il Cliente per questa tipologia di operazioni può anche ricorrere direttamente all'Arbitro Bancario Finanziario senza necessità di un preventivo reclamo alla Banca.

Art. 12 - Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento

1. Fermo quanto stabilito ai successivi commi 2 e 3, il Cliente sopporta la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, a causa di furto, smarrimento o utilizzo indebito di uno strumento di pagamento, fino ad un importo massimo di Euro 150,00. Nel caso rivesta la qualifica di "non consumatore" il Cliente sopporta l'intera perdita derivante dall'operazione.
2. Il Cliente sopporta l'intera perdita qualora non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento ovvero abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempito con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi di corretto utilizzo dello strumento e di tempestiva comunicazione per il caso di furto o smarrimento secondo quanto previsto dai contratti relativi ai singoli servizi.
3. Salvo il caso di dolo da parte del Cliente, questi non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento, smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, effettuato dopo la comunicazione fatta alla Banca, secondo quanto previsto dal contratto che regola il relativo servizio.

Art. 13 - Esclusione di responsabilità

1. Le responsabilità di cui al presente contratto sono escluse qualora ricorra il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero quando la Banca abbia agito in conformità ad obbligo di legge.

Art. 14 - Durata del contratto

1. Il presente contratto resterà in vigore fino a quando saranno attivi a nome del Cliente, presso la Banca, rapporti, servizi o strumenti che permettono l'esecuzione di ordini di pagamento.

Art. 15 - Modifiche del contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del presente contratto e di quelli relativi ai singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e si riterranno accettate qualora il Cliente non receda, entro tale termine, dal rapporto che disciplina il servizio oggetto di modifica. In questo

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

caso, il recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

3. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti, le modifiche del rapporto di cambio derivanti da variazioni del tasso di cambio convenuto nei contratti dei singoli servizi sono applicate con effetto immediato e senza preavviso.

Art. 16 - Informazioni rese dalla Banca

1. La Banca fornisce su richiesta del Cliente, prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, informazioni sui tempi di esecuzione e sulle spese da sostenere. Tali informazioni saranno rese in Filiale ovvero telefonicamente o tramite canale telematico.
2. La Banca mette gratuitamente a disposizione del Cliente, che potrà farne richiesta, il dettaglio dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che rivesta la qualifica di "non consumatore".
3. Qualora il Cliente richieda informazioni supplementari, la Banca applica spese in misura adeguata e proporzionata ai costi sostenuti, salvo che il Cliente rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere le condizioni contrattuali, incluse le condizioni economiche, relative ai servizi di pagamento prestati, che la Banca gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 17 - Spese applicabili

1. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla rispettiva Banca o altro prestatore di servizi di pagamento, salvo che il Cliente pagatore richieda alla Banca di sostenere anche le spese applicate al beneficiario.
2. Nel caso in cui al comma precedente, il Cliente pagatore non può richiedere che le spese applicate dalla Banca siano addebitate al beneficiario del pagamento. Qualora, nel caso di ordini non presentati direttamente allo sportello, questi siano trasmessi con tale richiesta, la Banca provvede d'iniziativa alla modifica della disposizione, in conformità a quanto previsto al comma precedente.
3. La Banca, quando opera per conto del Cliente pagatore trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dallo stesso; quando opera per conto del Cliente beneficiario, accredita l'intero importo trasmesso a favore dello stesso. Le eventuali spese previste non sono portate a decurtamento dell'importo dell'operazione, ma applicate a parte.

Art. 18 - Reclami e ricorsi extragiudiziali

1. Qualora il Cliente ritenga che siano state violate disposizioni contrattuali o norme di legge relative ai servizi di pagamento, potrà ricorrere alla procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale, in merito alle quali è data comunicazione al Cliente nella documentazione informativa messa a disposizione ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria.

SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET

Fatte salve le disposizioni di cui alle Norme Generali nonché di quelle Particolari relative ai singoli strumenti di pagamento contenute nel presente contratto, si disciplinano nella seguente sezione le norme specifiche attinenti alla sicurezza dei pagamenti effettuati dal Cliente tramite i Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca. Il distinguo fra i Clienti "consumatori" e "non consumatori" è qui riferito alle peculiarità dei rispettivi Servizi di Internet Banking che la Banca offre a tali tipologie di clientela; è fatto sempre salvo, quindi, quanto disciplinato nel contratto del Servizio che il Cliente sottoscrive, ove diverso da quello di regola offerto al tipo di cliente.

Art. 1 - Pagamenti via Internet tramite utilizzo dei Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca

1. Il Cliente, previa sottoscrizione dell'apposito contratto, può accedere ai Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca per effettuare pagamenti via Internet. Con la presa visione del presente contratto il Cliente è quindi pienamente consapevole di poter effettuare pagamenti utilizzando tali Servizi.
2. Per poter effettuare in sicurezza pagamenti tramite l'utilizzo dei Servizi di Internet Banking messi a disposizione dalla Banca, il Cliente deve accedere alla Rete Internet mediante proprie apparecchiature, quali *personal computer*, *modem*, *browsers* e quanto altro, con tutti gli strumenti *software* necessari per garantire la sicurezza del predetto collegamento. Il Cliente deve quindi attivare e mantenere sempre aggiornati *Antivirus*, *Firewall*, filtri di posta indesiderata e antispam, *antimalware* e sistemi di protezione sul computer da cui si accede ai suddetti Servizi nei modi descritti al successivo art. 2.

Art. 2 - Accesso ai Servizi con credenziali di sicurezza personalizzate

1. Per effettuare l'accesso ai Servizi di Internet Banking tramite l'apposita pagina presente sul sito www.bancobpmspa.it, il Cliente deve utilizzare:
 - il codice identificativo (utente) assegnato dalla Banca,
 - il codice segreto statico (personalizzato dal Cliente),
 - un codice dinamico usa e getta ottenuto tramite il dispositivo di sicurezza OTP ("autenticazione forte" del Cliente).Il codice segreto statico è strettamente personale, va conservato con cura e non deve essere comunicato a nessuno.
2. Al primo accesso è necessario personalizzare il codice segreto statico inizialmente fornito dalla Banca, che sarà valido per i successivi accessi. L'errato inserimento/riconoscimento del codice segreto per più volte consecutive, comporta il blocco temporaneo dell'accesso al Servizio, che potrà essere sbloccato chiamando il servizio di Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 e seguendo la procedura di sicurezza che verrà indicata. La Banca non farà mai richiesta, né tramite operatore telefonico né con una *e-mail*, di tale codice segreto e si consiglia di cambiarlo periodicamente (almeno ogni 30 giorni) accedendo direttamente ai Servizi, ed evitando infine di utilizzare le funzionalità di memorizzazione automatica delle credenziali.
3. Il dispositivo di sicurezza (componente *hardware*), fornito dalla Banca sotto forma di Card o Token, è dotato di un display che mostra il codice dinamico (*One Time Password*) con validità limitata nel tempo e utilizzabile una sola volta. Il codice dinamico viene richiesto in ogni caso in cui sia necessario utilizzare la cosiddetta "autenticazione forte" del Cliente (ad es.: conferma delle operazioni di pagamento, accesso o modifica dei dati sensibili relativi ai pagamenti o dei massimali previsti, utilizzo di carte prepagate della Banca per eseguire pagamenti su siti protetti da sistemi anti-frode, ecc.). Ciascun dispositivo è identificato da un numero di serie personale ed univoco, genera una sequenza di codici determinati e ha una durata massima oltre la quale cessa di funzionare e deve essere sostituito rivolgendosi alla propria Filiale. Se in fase di inserimento i codici dinamici non sono riconosciuti come corretti, è necessario contattare l'Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 per le opportune verifiche tecniche.

Al fine di evitare malfunzionamenti o deterioramenti ovvero danneggiamenti, è opportuno che il dispositivo di sicurezza OTP sia custodito e conservato con la medesima attenzione riservata ad apparecchiature elettroniche quali cellulari, telecomandi, ecc..
4. Una volta effettuato l'accesso, i Servizi di Internet Banking prevedono un tempo massimo di inattività, trascorso il quale la mancata operatività determina automaticamente l'interruzione della connessione ("*Time Out*") e la chiusura della sessione. Dopo ogni *Time Out* per ricominciare ad utilizzare i Servizi è necessario effettuare un nuovo accesso.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

5. I Clienti "consumatori" hanno inoltre la possibilità di identificarsi mediante un Certificato digitale di sicurezza (componente *software*), ovvero un "documento di identità" rilasciato da una pubblica autorità, da utilizzare al posto del dispositivo OTP. Infatti, una volta effettuato lo scarico e l'installazione del certificato sul proprio PC, il Cliente può accedere al Servizio di Internet Banking in modo parimenti sicuro. Per scaricarlo, è necessario entrare nel Servizio di Internet Banking utilizzando le credenziali disciplinate al comma 1 e seguire la procedura guidata.

Art. 3 - Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni

- Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i Servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo, il Cliente deve seguire la seguente procedura:
 - accede al Servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
 - compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
 - conferma l'operazione di pagamento, come da maschera di riepilogo, tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal Cliente, per autorizzarne l'invio;
 - verifica l'esito della disposizione di pagamento.
- Le disposizioni impartite tramite i Servizi di Internet Banking s'intendono autorizzate dal Cliente quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Quindi, per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute (entro la disponibilità del Cliente), la Banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali. Ove previsto, sotto determinate soglie il Cliente può disporre operazioni senza che venga richiesto alcun ulteriore codice dispositivo dinamico.
- Le operazioni di pagamento possono essere disposte entro i limiti massimi applicati dalla Banca ai Servizi (per pagamenti effettuati tramite carte, bonifici, mandati elettronici e moneta elettronica), ovvero:
Clienti "consumatori"
 - un importo complessivo pari a 500.000 Euro al mese,Clienti "non consumatori"
 - un importo massimo fino a 1 miliardo di Euro per ogni singolo pagamento.Tramite le apposite funzioni messe a disposizione nei Servizi stessi è consentito al Cliente abbassare ulteriormente tali limiti o disattivare del tutto la funzionalità di pagamento via Internet passando alla funzionalità solo informativa.
- Per ottenere informazioni relative alle operazioni eseguite, inclusi gli esiti e i saldi contabili in tempo reale (compatibilmente con i termini temporali del Servizio stesso), tramite i Servizi il Cliente può attivare le apposite funzionalità di avviso via SMS e/o e-mail, attraverso le quali sarà informato della messa a disposizione della relativa documentazione nella propria Posta Personale del Servizio.

Art. 4 - Blocco di singole operazioni o dei Servizi di pagamento

- La Banca nei casi in cui, attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del Cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal Cliente o di bloccare temporaneamente tali Servizi di pagamento, come disciplinato agli artt. 4 e 7 delle Norme Generali del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi.
- Laddove il blocco riguardi una singola disposizione, la Banca provvede a contattare il Cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserite. In caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata ed eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile e verrà annullata.
- Nel caso in cui la Filiale non riesca a prendere contatto con il Cliente
 - se Cliente "consumatore", quest'ultimo può a sua volta attivarsi per richiedere l'immediato sblocco dell'operazione chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7,
 - se Cliente "non consumatore", la Banca procederà con l'esecuzione della disposizione attuando tutte le precauzioni previste dalle proprie strutture di prevenzione frodi.

Art. 5 - Procedure previste in caso di perdita o furto di credenziali e dispositivi di sicurezza per l'accesso e l'esecuzione delle operazioni

- Quando il Cliente non ricorda più il suo codice identificativo o il codice segreto personalizzato può recuperarli seguendo le istruzioni presenti nella pagina di accesso al Servizio oppure contattando direttamente l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7. Se l'utenza non risulta già bloccata, il Cliente "consumatore" può recuperare tali codici anche tramite il Servizio stesso, dall'apposita sezione presente nella pagina di accesso.
- In caso di furto o smarrimento dei codici di sicurezza, oppure in caso di fondato timore che terzi ne siano venuti a conoscenza, per impedire eventuali tentativi di accesso, il Cliente deve:
 - richiedere immediatamente il blocco del Servizio chiamando l'Assistenza Clienti;
 - effettuare una denuncia presso le autorità competenti;
 - recarsi poi in Filiale con copia della denuncia per ottenere nuovi codici di sicurezza.

Art. 6 - Procedure previste in caso di abuso riscontrato o sospetto delle operazioni

- Nel caso il Cliente riscontri o anche semplicemente sospetti un abuso rispetto le operazioni effettuate, può immediatamente bloccare l'accesso al suo Servizio di Internet Banking, dall'apposita sezione del sito (se Cliente "consumatore") oppure chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri indicati al successivo art. 7.
- Ad ogni modo sarà poi cura del Cliente sporgere apposita denuncia presso le autorità competenti e portarne copia in Filiale per richiedere il rimborso dell'operazione fraudolenta, nei modi e tempi disciplinati all'art. 8 delle Condizioni Generali del presente contratto.

Art. 7 - Canali di comunicazione Banca - Cliente

- I Servizi di Internet Banking sono messi a disposizione dalla Banca per il tramite di un canale protetto e sicuro. L'accesso ai Servizi tramite il sito www.bancobpmspa.it è infatti codificato con apposito pacchetto di crittografia, quindi il Cliente si trova in un ambiente sicuro se nell'indirizzo di navigazione è presente la lettera s (<https://>) e/o vi è un lucchetto (nella barra indirizzo del *browser*).

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

2. Oltre che operare per il tramite dei Servizi, il Cliente, per tutte le occorrenze conoscitive, operative e di segnalazione, può contattare il servizio di Assistenza Clienti ai seguenti recapiti:
Clienti "consumatori"
 - dall'Italia (con telefono fisso o cellulare) al numero verde **800 024 024**
 - dall'estero al numero **+39 045 96 02 800**
 - via *e-mail* all'indirizzo **assistenza.clienti@bancobpmspa.it**dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e sabato dalle 8 alle 13; il canale *e-mail* è comunque attivo in qualsiasi fascia oraria, gli operatori risponderanno nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 2 giorni lavorativi.
Clienti "non consumatori"
 - dall'Italia al numero verde **800.607.227**
 - dall'Estero al numero **+39 045.82.61.705**
 - in lingua inglese al numero **+39 045.82.61.720**dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30.
3. Per prevenire episodi fraudolenti il Cliente viene contattato solo telefonicamente dalla sua Filiale o da un operatore dell'Assistenza dopo aver effettuato alcune disposizioni (ad es. per bonifici inseriti per importi più alti rispetto l'ordinaria operatività oppure per verifiche su movimenti ritenuti sospetti). Occorre quindi prestare attenzione alle *e-mail* sospette e cancellare quelle che contengono richieste di verifica, modifica, sblocco dei codici personali.

Art. 8 - Componenti software fornite dalla Banca

1. Oltre alla componente *hardware* rappresentata dal Dispositivo di Sicurezza e *software* consistente nel Certificato digitale, descritte più sopra all'art. 2 commi 3 e 5, la Banca mette a disposizione del Cliente "non consumatore" l'installazione di componenti *software* quali:
 - il programma Scheduler, che gli consente l'esportazione guidata sulle proprie dotazioni *hardware/software* dei flussi di dati presenti sul suo Servizio di Internet Banking, nonché viceversa, il tutto come meglio dettagliato nel contratto del Servizio;
 - il programma Convertitore, che permette di convertire i flussi dispositivi prodotti dal gestionale del cliente nei nuovi standard XML definiti dal consorzio interbancario (C.B.I.).
2. Tali componenti sono fornite tramite apposita struttura tecnica della Banca (Società del Gruppo) che ha acquisito licenza in uso dei *software* da fornitore esterno con facoltà di concedere in uso gli stessi alla clientela. Al Cliente è quindi vietata qualsiasi attività di modifica, traduzione, *reverse engineering*, decompilazione, copiatura e/o qualsiasi altra attività di modificazione dei programmi. In particolare, è fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art.64 *bis* lett. a) e b) L. 633/1941, inclusa la correzione degli errori, senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a mantenere segreto il contenuto dei programmi e della relativa documentazione tecnica.

Art. 9 - Responsabilità e oneri della Banca e del Cliente nell'uso dei Servizi di pagamento via Internet

1. È responsabilità della Banca prima di autorizzare l'accesso ai Servizi di pagamento via Internet, sottoporre i Clienti - in Filiale o a distanza presso struttura centrale preposta (Contact Center) - a procedure di adeguata verifica e identificazione in linea con la normativa europea anticicliaggio, con registrazione di validi documenti di identità e relative informazioni.
2. È onere della Banca:
 - rendere accessibile i Servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine tentativi di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei Servizi di pagamento;
 - attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti,
 - proteggere i dati sensibili relativi ai pagamenti, ove conservati, trattati o trasmessi.
3. Inoltre è onere della Banca non solo valutare adeguatamente se e quanto possono rivelarsi necessarie modifiche alle misure di sicurezza esistenti, alle tecnologie utilizzate e alle procedure o ai servizi resi, ma anche tener conto del tempo necessario per mettere in atto le modifiche e adottare i provvedimenti provvisori necessari per ridurre al minimo gli incidenti di sicurezza e le frodi, nonché i potenziali effetti pregiudizievoli.
4. Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i codici di sicurezza (Codice Identificativo e codice segreto) e il dispositivo OTP e in caso di smarrimento o sottrazione deve attivarsi con tempestività, come sopra previsto all'art. 5 comma 2.
5. Per effettuare i pagamenti via Internet tramite i Servizi di Internet Banking della Banca, il Cliente è tenuto ad operare a fronte del saldo disponibile del rapporto ed è suo onere verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.

STRUMENTI DI PAGAMENTO: CARATTERISTICHE E NORME PARTICOLARI

Di seguito - suddivisi in due categorie a seconda che gli strumenti consentano l'esecuzione di operazioni disposte su iniziativa o "del pagatore" o "del beneficiario" - vengono elencati, in ordine alfabetico, gli strumenti che possono essere utilizzati tramite i diversi servizi per effettuare disposizioni di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva, specificando per ciascuno di essi le caratteristiche, l'Identificativo Unico, gli *orari di Cut Off* e, ove del caso, le eventuali "Norme Particolari" che integrano e/o modificano quanto indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

Il Cliente potrà richiedere l'attivazione di ulteriori Servizi/Strumenti di Pagamento, inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva, che tempo per tempo saranno resi disponibili dalla Banca, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno degli stessi, secondo le modalità indicate nei rispettivi testi contrattuali che saranno, preventivamente all'adesione, sottoposti al Cliente per verifica e accettazione dei rispettivi termini di erogazione e correlate condizioni economiche.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

Sezione I - Strumenti di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del pagatore

BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il Bollettino Bancario Freccia è costituito da un modulo standardizzato, precompilato e pagabile presso qualsiasi sportello bancario. L'azienda creditrice (o la banca della stessa, su sue istruzioni) stampa ed invia al debitore il Bollettino precompilato in tutte le sue parti sia in chiaro che codificate. Il debitore effettua il pagamento esibendo l'apposito bollettino presso qualsiasi sportello bancario, indipendentemente dalla tenuta o meno di un conto corrente; ove lo sportello coincida con quello presso il quale il debitore ha il conto corrente, il pagamento può essere eseguito mediante addebito in conto.
2. La banca che ha ricevuto il pagamento (banca "esattrice") rilascia apposita documentazione di quietanza al debitore e, sulla base dei dati rilevati, genera e invia alla banca del creditore (banca "tesoriera") un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento. La banca "tesoriera" effettua l'accredito e comunica l'avvenuto pagamento, fornendo un rendiconto al creditore con modalità elettroniche ovvero con modalità tradizionali.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un Bollettino è costituito dal bollettino stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero Bollettino" e dalle Coordinate Bancarie del Beneficiario (codice IBAN).
2. Qualora il beneficiario (creditore) intenda far produrre/inviare le disposizioni alla banca, lo stesso deve fornire un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni tramite bollettino vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
Bollettino Bancario Freccia (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

BONIFICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il "bonifico" è uno strumento di pagamento che consente ad un soggetto (pagatore/ordinante) di disporre il trasferimento di una somma di denaro ad un altro soggetto (beneficiario/creditore).
2. Le disposizioni possono essere eseguite tramite differenti tipologie di bonifici che possono essere identificati in:
 - *bonifico interno (o ns. banca)* bonifico effettuato in euro quando il conto del beneficiario è intrattenuto dalla medesima banca presso la quale è intrattenuto il conto dell'ordinante; al suo interno è ricompreso anche il "giroconto" che è ulteriormente caratterizzato dal fatto che pagatore e beneficiario sono il medesimo soggetto;
 - *bonifico altra banca (SEPA CT)* bonifico effettuato in euro all'interno dell'area SEPA, quando il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca differente da quella presso la quale è detenuto il conto dell'ordinante;
 - *bonifico di importo rilevante (BIR)* bonifico di importo superiore ai 500.000 euro; inoltrato al sistema tramite un canale particolare, che si contraddistingue rispetto al canale SEPA in quanto la somma viene regolata in un breve lasso di tempo e comunque in giornata;
 - *bonifico urgente* quando il pagatore richiede espressamente che l'importo venga riconosciuto al beneficiario nella medesima giornata operativa di disposizione; viene utilizzato il medesimo canale di trasmissione al sistema usato dal "BIR";
 - *bonifico Estero* effettuato o in una divisa diversa dall'euro od in euro ed il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca al di fuori dell'ambito SEPA;
 - *bonifico estero "Same Day"* bonifico estero avente caratteristiche di "urgenza" e, cioè, con la richiesta che l'importo sia riconosciuto al beneficiario in tempi più rapidi di quelli indicati all'art. 5 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".
3. Le diverse tipologie di bonifici possono generare all'interno dei servizi di utilizzo delle tariffazioni differenti che sono esplicitate nei rispettivi contratti ai quali si rimanda. All'interno delle diverse tipologie i bonifici possono essere disposti quali "ordini permanenti" e cioè per importi e date prefissate, fino a revoca da parte dell'ordinante, o per scadenza naturale del contratto sottoscritto. Inoltre, possono nascere tipologie di bonifici particolari in base a specifiche leggi/normative tempo per tempo vigenti, tra le quali a titolo esemplificativo, si segnala: bonifici per ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 2 - Identificativo Unico

- L'Identificativo Unico per i bonifici è costituito dal codice IBAN (International Bank Account Number), che consente di identificare in modo univoco il conto di accredito del beneficiario.
- Le modalità per disporre un bonifico possono tempo per tempo differenziarsi da canale a canale, ma le informazioni che l'ordinante pagatore deve fornire alla banca sono le seguenti:
 - IBAN del proprio conto di pagamento da addebitare;
 - importo del bonifico;
 - IBAN del conto di pagamento del beneficiario da accreditare (o altro codice identificatore per bonifici "fuori ambito di applicazione della Direttiva");
 - dati del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale e/o altre informazioni - quali indirizzo completo - eventualmente richieste da paesi extra-europei per bonifici "fuori ambito di applicazione della Direttiva");
 - causale.
- Per quanto detto al comma 1 del presente articolo, qualora ci sia contrasto tra il codice IBAN ed i dati del beneficiario di cui al punto d) del precedente comma 2, prevale comunque il codice IBAN e la banca è esonerata da qualsiasi ulteriore controllo.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

- Il bonifico viene eseguito nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Orari di Cut Off			
		Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
Bonifico interno	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico altra banca (SEPA CT) Bonifico < 10.000 €	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico >= 10.000 €	Feriale	16.45	13.00	15.00	
	Semifestiva	13.15	10.00	11.30	
BIR Bonifico urgente	Feriale	15.00	11.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	12.00	8.30		
Bonifico estero	Feriale	15.30	13.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (**)	10.00		
Bonifico estero Same Day	Feriale	11.00	10.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	11.00	Funzione non disponibile		

(*) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

(**) Il Bonifico si intende comunque ricevuto (e conseguentemente eseguito) la prima giornata operativa successiva.

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali, per quanto riguarda i bonifici che possono subire una conversione valutaria, si richiama l'attenzione in particolare sul:
 - comma 6 dell'art. 3 per quanto concerne la "ricezione degli ordini di pagamento";
 - art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione";
 - art. 6 per quanto concerne la "disponibilità dei fondi a favore del beneficiario".

CARTE DI PAGAMENTO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

- Le Carte di Pagamento sono uno strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare in Italia e all'estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), operazioni di prelievo di contante da sportelli automatici (ATM: Automatic Teller Machine) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati di apparecchiature elettroniche (POS: Point Of Sale) senza utilizzare il contante. Inoltre, a seconda della carta e/o del circuito utilizzati ed accettati, è possibile effettuare acquisti su Internet.

Le Carte di Pagamento si suddividono nelle seguenti tre macro-categorie:

- Carte di Debito;
- Carte di Credito;
- Carte Prepagate.

- La *Carta di Debito* è uno strumento che viene emesso da una banca a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.

I limiti di prelievo/utilizzo della singola carta sono fissati in autonomia dalla banca emittente in funzione del profilo di rischio del cliente.

Le operazioni di pagamento effettuate con le carte di debito sono addebitate, previa verifica dell'esistenza dei fondi e/o il rispetto dei limiti di utilizzo, sul conto corrente ad esse collegate pressoché contestualmente alle transazioni effettuate.

Le carte di debito non sono attualmente abilitate all'utilizzo su Internet.

3. La *Carta di Credito* è uno strumento che viene emesso, per il tramite di una banca, da specifiche società dette Acquirer (tra le più conosciute possiamo citare, ad esempio: Cartasi, su circuiti Visa e Mastercard, American Express, ecc.).

Anche in questo caso la carta è emessa a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.

Differentemente da quanto accade per la carta di debito, la Carta di Credito può invece essere utilizzata indipendentemente dalla disponibilità di fondi sul conto corrente nel momento in cui avvengono sia le operazioni sia l'addebito delle somme dovute che, in genere, avviene una volta al mese ad una data prefissata.

Per tale ragione i limiti di utilizzo della singola carta sono fissati in base a range stabiliti dalla società emittente ma previa una vera e propria analisi di affidamento del cliente effettuata dalla banca che intrattiene il conto corrente (infatti, l'utilizzo di ATM per rifornirsi di contanti non è un "prelievo" ma un "anticipo").

Le carte di credito possono essere abilitate all'utilizzo su Internet.

4. La *Carta Prepagata* è uno strumento di pagamento che incorpora un potere di acquisto pagato in via anticipata dal portatore della carta all'emittente, senza altro requisito di solvibilità o di detenzione di conti correnti.

Infatti la carta prepagata può non essere emessa da una banca ed il potere d'acquisto "caricato" sulla carta è spendibile presso: l'emittente stesso (c.d. carte monouso), che fornisce in proprio beni o servizi (ad esempio: pedaggi autostradali, servizi di telefonia, ecc.) ovvero una molteplicità di esercenti (c.d. carte multiuso o borsellini elettronici).

La carta può essere "ricaricata" sia in contanti sia previo trasferimento di fondi da un altro strumento di pagamento (ad esempio una carta di debito) o da un conto corrente (tramite bonifico).

Le carte prepagate possono essere abilitate all'utilizzo su Internet, con l'indiscusso pregio legato al fatto che, anche nel caso di atti di pirateria informatica ("hackeraggio", ma anche in caso di smarrimento/sottrazione della carta), il danno massimo in cui eventualmente incorre il proprietario è la perdita del solo importo ancora presente sulla carta.

Esistono inoltre carte prepagate che - come nel caso del prodotto Youcard offerto dalle banche del Gruppo Banco BPM - assommano al loro interno anche le caratteristiche delle carte di debito e/o di credito, secondo funzionalità ed operatività diversificate in base a quanto stabilito da ciascun emittente della carta.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. Per le *Carte di Debito* l'Identificativo Unico è costituito dal codice PIN da digitare, sulla tastiera presente su POS e ATM, abbinato all'utilizzo della carta stessa.
2. L'Identificativo Unico delle *Carte di Credito* dipende dalle modalità di utilizzo:
- per gli acquisti tramite POS è richiesta la digitazione del codice Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sul POS o, in alternativa (dipende dall'apparecchiatura POS), è richiesta la firma dello scontrino di acquisto prodotto tramite il POS stesso, dopo aver "passato" la carta;
 - per l'anticipo contante tramite l'utilizzo di apparecchiature ATM è invece richiesto un Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sull'ATM;
 - per gli acquisti su Internet, fermo restando che ogni circuito (Visa, Mastercard, American Express, ecc.) può possedere regole proprie, viene in genere richiesta la digitazione del Numero Identificativo della Carta che si trova sulla faccia della carta stessa, nonché il codice di tre cifre che si trova sul retro della carta (per American Express questo codice è di 4 cifre e si trova sul fronte della carta). In alcuni casi, ovvero, per gli acquisti effettuati presso i siti aderenti al servizio SecureCode, può venire richiesto l'inserimento di una ulteriore password secondo le regole definite dall'emittente della carta.
3. Anche per le *Carte Prepagate* vale quanto indicato per le Carte di Credito con riferimento all'Identificativo Unico, con la particolarità che tramite l'utilizzo delle apparecchiature ATM è possibile effettuare anche altre operazioni, quali le ricariche ed altri pagamenti.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni di ordini di pagamento tramite carte di pagamento vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking	Home Banking	ATM
Carte di Pagamento (*)	Feriale	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	18.00	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva			13.15	

(*) Tramite le modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca è possibile dare disposizioni di addebito solo a valere su Carte Prepagate di proprietà (cioè dove la banca è Acquirer) emesse dalle banche del Gruppo Banco BPM.

2. Oltre alle modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca di cui al precedente comma 1, le carte possono essere utilizzate per effettuare gli acquisti tramite:
- POS (fisici e virtuali ed attraverso il Servizio Mobile Payments): la disponibilità di tale canale è legata ai giorni ed agli orari di apertura degli esercenti che accettano questa tipologia di pagamenti ed anche con riferimento ai circuiti da essi accettati;
 - Siti Internet: a fronte dei circuiti accettati per il pagamento dai diversi Siti, la disponibilità è teoricamente di 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Rispetto a quanto indicato all'art. 2 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "revoca dell'ordine/consenso", si segnala che se l'operazione di pagamento è disposta per il tramite del beneficiario mediante utilizzo di carte di pagamento, il pagatore non può revocare l'ordine dopo aver dato al beneficiario il suo consenso ad eseguire l'operazione. Non esistono ulteriori deroghe per quanto concerne la restante parte delle predette Norme Generali, con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare su:
 - art. 7 per quanto concerne il "blocco dello strumento di pagamento";
 - comma 1 dell'art. 11 per quanto concerne il "diritto al rimborso";
 - art. 12 per quanto concerne la "responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento".

MAV (MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il MAV è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati - generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e università, ecc. - non preventivamente domiciliato presso una banca.
2. Su istruzione dell'ente/azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispose i bollettini di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento - esente dall'imposta di bollo - presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale esibendo il documento ricevuto. La banca "assuntrice" su richiesta del beneficiario potrà sollecitare le partite rimaste insolute mediante l'invio di un nuovo "bollettino di versamento".

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente al debitore di pagare un MAV è costituito dal bollettino MAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero MAV".
2. Per poter disporre un MAV, il beneficiario (creditore) deve fornire alla banca "assuntrice" un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni MAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
MAV (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva	13.15	08.30	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RAV (RUOLI MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il RAV è sostanzialmente simile al MAV ed è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati non preventivamente domiciliato presso una banca. Il RAV è un tipo di bollettino che, come dice il suo nome "Ruoli Mediante Avviso", è utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazione del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali.
2. Su istruzione dell'azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispose i bollettini RAV di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento - esente dall'imposta di bollo - presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale esibendo il documento ricevuto.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente al debitore di pagare un RAV è costituito dal bollettino RAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero RAV".
2. Qualora il beneficiario (creditore) volesse far produrre alla banca il RAV, deve fornire alla stessa (detta banca "assuntrice") un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni RAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RAV (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RIBA (RICEVUTA BANCARIA)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. La Ricevuta Bancaria (comunemente RIBA) consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore (beneficiario) dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente debitore (pagatore).
2. Le RIBA sono disposte - in formato cartaceo/magnetico o telematico - dal creditore alla propria banca (banca "assuntrice") e da quest'ultima trasmesse, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca "domiciliataria" la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore, che dovrà disporre il pagamento.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di individuare e pagare una RIBA è dato dal "Numero RIBA".
2. Per poter disporre una RIBA il beneficiario (creditore) deve invece fornire alla banca "assuntrice" un insieme di informazioni che sono di "domiciliazione" (codici ABI e CAB della banca "domiciliataria") e di "identificazione" (dati anagrafici e Codice Fiscale o Partita IVA del debitore). Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni RIBA vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RIBA (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	08.30		

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

Sezione II - Strumenti di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del Servizio

1. Il "Sepa Direct Debit" (SDD) è uno strumento di pagamento basato su un "mandato" rilasciato dal pagatore al beneficiario. Lo strumento è generalmente usato per regolare transazioni aventi natura commerciale e/o di utenza e consente l'esecuzione di operazioni di pagamento espresse in euro, singole o ricorrenti, senza limiti d'importo, che vengono regolate tra conti di pagamento detenuti dal creditore e dal debitore presso banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA). L'informazione relativa alle banche aderenti agli schemi del "SDD" può essere richiesta presso gli sportelli.

L'**SDD** si articola in due schemi di pagamento specifici:

- **"Schema Core"**: schema di pagamento di base riservato a soggetti che possono rivestire indifferentemente la qualifica di "consumatori", "non consumatori" e "microimprese".
Al suo interno - a partire dal 1° febbraio 2016 - sono ricomprese due particolari tipologie di SDD che presentano specificità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", che sono evidenziate al successivo art. 4:
 - *SDD Core ad importo prefissato*, utilizzato quando l'importo dei singoli addebiti diretti è fisso ed è riportato sul "mandato" all'atto della sua sottoscrizione e, quindi, conosciuto ed accettato dal pagatore;
 - *SDD Core finanziario*, utilizzato per l'incasso di operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2 - comma 2 - lettera i) del D.Lgs. 11/2010;
 - **"Schema B2B"** (acronimo di "Business To Business"): variante dello schema di pagamento di base riservato unicamente a soggetti - pagatore e beneficiario - che rivestono entrambi la qualifica di "non consumatore" o "microimpresa".
2. Il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento consiste nell'autorizzazione preventiva all'addebito del conto del Cliente pagatore conferita da quest'ultimo, o da persona dallo stesso facoltizzata, tramite apposito "mandato" debitamente sottoscritto e rilasciato direttamente al creditore beneficiario. Qualora vi siano accordi in tal senso tra debitore e creditore, il "mandato" può consistere anche in un documento firmato "elettronicamente". Il "mandato" riporterà, tra le altre, le informazioni relative all'identificativo unico del conto di pagamento del debitore.
3. L'operazione di pagamento s'intende autorizzata dal Cliente pagatore con il solo rilascio del "mandato" al creditore. Su richiesta del cliente la Banca può chiedere copia del "mandato" alla banca del creditore.
4. Le operazioni sono disposte su iniziativa del beneficiario, in possesso del "mandato", mediante addebito diretto del conto di pagamento del Cliente pagatore. Salvo che si tratti di un pagamento rientrante nella "Schema B2B", il Cliente pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio del "mandato", i relativi dati, la modifica o la revoca dello stesso.
5. Ricevuto il "mandato", il creditore beneficiario trasmette l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette a sua volta alla Banca per l'addebito del conto di pagamento indicato nel "mandato" stesso. E' obbligo del creditore beneficiario inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.
6. Nel caso di pagamento trasmesso con specifico "mandato" in esecuzione di "Schema B2B" il Cliente deve dare conferma alla Banca, per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili, preventivamente all'esecuzione del primo addebito riferito a ciascun "mandato", unitamente ai dati dell'autorizzazione sottoscritta presso il creditore beneficiario. La Banca esegue gli addebiti diretti trasmessi secondo lo "Schema B2B" quando sono coerenti con i dati delle autorizzazioni comunicate preventivamente alla Banca e qualora non sia intervenuta revoca del "mandato"; respinge l'addebito in caso contrario.
7. Il consenso del Cliente pagatore è revocabile secondo i termini generali previsti per gli addebiti diretti indicati nell'Art. 2 comma 4 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" mediante istruzione impartita alla Banca per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili.
8. I conti di pagamento aperti presso la Banca sono automaticamente abilitati alla ricezione di addebiti diretti consistenti in "SDD", salve contrarie indicazioni manifestate per iscritto dal Cliente all'atto dell'apertura di tali conti di pagamento o, successivamente, fatte pervenire alla Banca per iscritto, tramite lettera raccomandata o con le modalità tempo per tempo rese disponibili. Per i soli pagamenti che rientrano nello "Schema B2B", alla ricezione del primo addebito riferito a ciascun "mandato" la Banca deve ricevere dal Cliente l'autorizzazione allo sblocco del "mandato", di cui al precedente comma 6.
9. E' in facoltà del Cliente richiedere il blocco totale del conto di pagamento alla ricezione di addebiti diretti "SDD" ovvero il blocco selettivo riferito: i) ad un singolo creditore nominativamente individuato; ii) ad un singolo "mandato" singolarmente individuato; iii) ad una limitazione d'importo massimo; specificati nella richiesta scritta. La Banca provvede respingendo gli eventuali addebiti che dovessero venire trasmessi in difformità dalle istruzioni ricevute.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente di individuare un singolo SDD è costituito dal "numero disposizione" il cui pagamento, si ricorda, è preventivamente autorizzato dal pagatore stesso tramite autorizzazione permanente di addebito in c/c (Mandato). L'identificativo Unico che consente individuare un Mandato nel suo complesso è invece costituito dal "riferimento Mandato" (detto anche "ID Mandato"), dal codice "Creditor Identifier" e dal "tipo Schema" (CORE/B2B).
2. La presentazione delle disposizioni SDD da parte del beneficiario è costituita da un insieme di informazioni, strutturate secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. L'operazione di pagamento viene eseguita in base alla data di scadenza indicata nell'ordine di pagamento trasmesso dalla banca del beneficiario, mediante addebito del conto di pagamento con pari valuta.

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento (*)	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
SDD Schema CORE	Feriale	16.45 (lato passivo)	11.00 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		
SDD Schema B2B	Feriale	16.45 (lato passivo)	08.30 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		

(*) Per questo Strumento di Pagamento il Corporate Banking, tramite rete CBI, è attualmente l'unico canale tramite il quale è possibile per il beneficiario inviare disposizioni di pagamento (ed è in questo senso che tali operazioni vengono definite "lato attivo"): l'orario di cut off delle disposizioni inviate tramite la rete CBI è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva". Con il termine "lato passivo" si intendono invece le azioni (di autorizzazione, revoca, ecc.) effettuabili dal cliente pagatore ed evidenziate al precedente art. 1.

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. In deroga a quanto stabilito dall'Art. 11 comma 1 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite", è escluso il diritto al rimborso per gli addebiti diretti trasmessi in base a "mandati" autorizzati e rilasciati secondo lo Schema B2B e, secondo lo Schema Core, con specifico riferimento alle tipologie "SDD Core ad importo prefissato" e "SDD Core finanziario".
2. In deroga a quanto previsto all'art. 2 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "revoca del consenso", se l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario mediante "addebito diretto", il pagatore può revocare l'ordine:
- entro la giornata operativa del giorno concordato per l'addebito dei fondi;
 - oltre tale limite qualora sussista il consenso della Banca e del Beneficiario.

Fine Contratto "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento - Contratto Quadro"

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCO BPM

Spett.le

BANCO BPM

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta dianzi riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
- NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;

(La Sezione **Sottoscrizioni** segue a pagina successiva.)

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Data

Indirizzo

Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:

Firme:

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento":

- **Art. 3, comma 6 (ricezione in caso di conversione valutaria);**
- **Art. 4, comma 2 (mancata comunicazione del rifiuto);**
- **Art. 6, comma 1 (disponibilità dei fondi in caso di conversione valutaria);**
- **Art. 7 (blocco dello strumento di pagamento);**
- **Art. 8, comma 2 (termini di comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto);**
- **Art. 9, comma 1 (prova della mancanza di autorizzazione a carico del Cliente "non consumatore");**
- **Art. 10, comma 3 (prova della non corretta esecuzione a carico del cliente "non consumatore");**
- **Art. 12, commi 1 e 2 (responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento);**
- **Art. 13 (esclusione di responsabilità);**
- **Art. 15 (modifiche del contratto).**

"Norme particolari per il Servizio Sepa Direct Debit (SDD)"

- **Art. 1, commi 2 e 7 (consenso e revoca del consenso);**
- **Art. 1, commi 8 e 9 (automatica abilitazione dei conti correnti al servizio "SDD", salvo indicazioni contrarie; obbligo di autorizzazione per ciascun "mandato" ricevuto tramite "Schema B2B");**
- **Art. 4 (particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento").**

Firma/e:

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

Visto per l'autenticità
delle firme

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 - Milano - Tel. 02/77001- Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 - Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 1/1/2017: euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano n. 09722490969 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari - Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

_____, li _____

Egr.Sig./Gentil Sig.ra/Spett.le

A Da
←

Spett.le
BANCO BPM

Le/Vi comunichiamo che, come da Sua/Vostra richiesta e subordinatamente all'accettazione da parte Sua/Vostra dei patti e delle condizioni di cui alla presente proposta, rendiamo operativi - presso di noi ed a nome Suo/Vostro o del/i nominativo/i da Lei/Voi indicato/i - il/i rapporto/i e/o il/i servizio/i di seguito specificato/i:

- Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento

regolato/i alle condizioni e norme generali e particolari relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i di seguito riportate.

In caso di più rapporti e/o servizi contestualmente aperti, ciascuno di essi realizza una distinta operazione economica. Poiché detti rapporti e/o servizi non costituiscono tutti insieme componenti di un unico prodotto, le comunicazioni previste dalla vigente normativa in tema di "trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari" saranno effettuate dalla Banca con riferimento al singolo rapporto e/o servizio con le modalità di invio pattuite, nella Sezione "Disposizioni e Norme", relativamente a ciascun rapporto/servizio contestualmente reso operativo.

I nostri rapporti, relativamente al/i rapporto/i e/o al/ai servizio/i di cui sopra, sono disciplinati, oltre che dalle norme relative al/i singolo/i rapporto/i e/o servizio/i, anche dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" (da Lei/Voi conosciute ed accettate) e si svolgeranno in conformità alle specifiche informazioni e alle particolari istruzioni da Lei/Voi impartite, che saranno ritenute valide dalla scrivente Banca fino a Sua/Vostra diversa disposizione scritta, il tutto come meglio di seguito precisato, per il/i suddetto/i rapporto/i e/o servizio/i.

Agli effetti della normativa sulla trasparenza bancaria e della normativa di recepimento della disciplina europea sui servizi di pagamento, la qualifica rilevata riguardo alla Sua/Vostra posizione è quella di: _____. Nel rispetto delle norme vigenti, può/potete richiedere la variazione di tale qualifica.

Da pagina 14 a pagina 15 è riportata la Sezione **Sottoscrizioni**.

NORME GENERALI CHE REGOLANO I SERVIZI DI PAGAMENTO

Contratto Quadro

Filiale di -
(G 700002 - 08.09/16)

DISPOSIZIONI E NORME

Sono di seguito riportate le norme che disciplinano la prestazione da parte della Banca dei servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva 2007/64/CE "PSD - Payment Services Directive" (nel prosieguo "Direttiva"), sue integrazioni, modificazioni e relative disposizioni di attuazione.

L'accettazione da parte Sua/Vostra della presente comporta la conclusione di un contratto normativo che ha unicamente la funzione di determinare la disciplina di carattere generale applicata ai servizi di pagamento prestatati dalla Banca quando questi rientrano nell'ambito della Direttiva, il tutto come di seguito indicato.

In relazione a quanto precede, resta quindi inteso che la prestazione da parte della scrivente Banca dei singoli servizi di pagamento sarà disciplinata, oltre che dal presente contratto, anche dagli specifici e separati contratti, riportanti le norme particolari e le condizioni economiche che li riguardano, nonché dalle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente" da Lei/Voi conosciute ed accettate.

Agli effetti del presente contratto e dei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento, il Cliente cui è riconosciuta la qualifica di "cliente al dettaglio" è equiparato al Cliente che riveste la qualifica di "consumatore", tranne per quanto stabilito all'art. 11, comma 1 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

I servizi di cui al presente contratto sono utilizzabili a valere su qualsiasi Rapporto e/o Servizio a Lei/Voi intestato - già in essere presso la Banca, ovvero che venga aperto successivamente - abilitato ad accogliere/disporre operazioni relative a pagamenti effettuati tramite gli strumenti di pagamento più oltre elencati e rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva.

Il presente contratto e le conseguenti comunicazioni da esso derivanti sono redatti in lingua italiana.

Nell'esecuzione dei servizi di pagamento la Banca è soggetta alla vigilanza da parte della Banca d'Italia, con sede in Via Nazionale 91 - 00184 Roma.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA

La Direttiva si applica ai servizi di pagamento, come di seguito individuati, prestati nello Spazio Economico Europeo a condizione che sia il prestatore di servizi di pagamento del pagatore sia quello del beneficiario siano insediati nello Spazio Economico Europeo o l'unico prestatore di servizi di pagamento coinvolto nell'operazione è situato nello Spazio Economico Europeo e quando il pagamento è effettuato in euro o nella valuta ufficiale di uno Stato appartenente allo Spazio Economico Europeo.

I servizi di pagamento rientranti nell'ambito di applicazione della Direttiva sono i seguenti:

- a) le operazioni relative al versamento ed al prelievo di contante disposte a valere su di un conto corrente;
- b) esecuzione di ordini di pagamento e trasferimenti di fondi presso la Banca o presso un diverso prestatore di servizi di pagamento, quali addebiti diretti anche non ricorrenti, operazioni con carte di pagamento, bonifici ricorrenti e non anche quando i fondi trasferiti rientrano in una linea di credito concessa dalla Banca;
- c) adesione alla rete di accettazione di uno strumento di pagamento da parte degli esercenti presso i quali detto strumento può essere utilizzato;
- d) esecuzione di rimesse di fondi (senza l'apertura di conti né a nome del pagatore, né a nome del beneficiario);
- e) esecuzione di operazioni di pagamento quando il consenso del Cliente ad eseguire l'operazione viene dato mediante un dispositivo di telecomunicazione digitale o informatico e il pagamento è effettuato all'operatore del sistema o della rete di telecomunicazione che agisce esclusivamente in qualità di intermediario tra l'utilizzatore di servizi di pagamento e il venditore dei beni o servizi acquistati;
- f) emissione di strumenti di pagamento prepagati ovvero di moneta elettronica così come definita dall'art. 1, *h-ter*, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico Bancario).

Si precisa che la Direttiva **non** si applica alle operazioni di pagamento che ricadono nel disposto dell'art. 2 comma 2 del D.Lgs. 11/2010 tra le quali, in particolare, si segnalano quelle riferite:

- ad Assegni e Cambiali ed ai Titoli di Credito in genere (di cui alla lettera g) del D.Lgs. stesso);
- alle operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari (di cui alla lettera i) del D.Lgs. stesso).

Inoltre, i servizi di pagamento che riguardano amministrazioni pubbliche non sono soggetti alle modalità e tempistiche del presente Contratto Quadro, sino all'adeguamento degli stessi al D.lgs. del 27 gennaio 2010, n. 11 ("Decreto di recepimento PSD"), con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita Banca d'Italia, conformante a quanto previsto dall'art. 37, comma 6, del Decreto di recepimento PSD.

NORME GENERALI RELATIVE AGLI STRUMENTI ED AI SERVIZI DI PAGAMENTO

Art. 1 - Definizioni

1. Ai fini del presente contratto, s'intende per:

- "**Banca**" la Banca che stipula il presente contratto;
- "**Prestatore di Servizi di Pagamento**" uno dei seguenti organismi: banche (diverse dalla Banca che stipula il contratto), istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento, Poste Italiane S.p.A., la Banca Centrale Europea e le banche centrali nazionali quando non agiscono in veste di autorità monetarie, altre autorità pubbliche, le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali quando non agiscono in veste di autorità pubbliche;
- "**Spazio Economico Europeo**" è formato dai 28 paesi dell'Unione Europea cui si aggiungono il Liechtenstein, la Norvegia e l'Islanda;
- "**Consumatore**" la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta (Art. 3 D.Lgs. n. 206/2005 - Codice del consumo);
- "**Cliente al Dettaglio**", la persona fisica che svolge attività professionale o artigianale, l'ente senza finalità di lucro; l'impresa che occupa meno di dieci addetti e realizza un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a due milioni di euro ("microimpresa");
- "**Non Consumatore**" per gli effetti del presente contratto, il soggetto che non rientra nella categoria di "Consumatore" o di "Cliente al dettaglio";
- "**Identificativo Unico**" la combinazione di lettere, numeri o simboli che il Cliente fornisce alla Banca per identificare con chiarezza l'altro utilizzatore dei servizi di pagamento e/o il suo conto di pagamento per l'esecuzione dell'operazione;
- "**Giornata operativa**" il giorno in cui la Banca e/o il prestatore di servizi di pagamento del pagatore o del beneficiario sono operativi, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;
- "**Orari di Cut Off**" orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa.

Art. 2 - Esecuzione delle operazioni di pagamento, autorizzazione e revoca del consenso

1. La Banca esegue per conto del pagatore operazioni di pagamento, disposte dal pagatore stesso o dal beneficiario (mediante addebito diretto) o per il tramite di quest'ultimo (mediante carta di pagamento), purché debitamente autorizzate secondo le previsioni che seguono.
2. Un'operazione o una serie di operazioni di pagamento si considerano autorizzate dal pagatore quando questi ha prestato il consenso all'esecuzione delle stesse, nelle forme o con le modalità previste dai contratti relativi ai singoli servizi.
3. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, 4° comma delle "Condizioni Generali relative al Rapporto Banca-Cliente", il consenso all'esecuzione dei pagamenti è revocabile in qualsiasi momento fino a che l'ordine non sia stato ricevuto dalla Banca, secondo le previsioni di cui all'art. 3, salvo quanto disposto ai commi seguenti.
4. Nell'ipotesi di cui all'art. 3, comma 3, l'ordine può essere revocato al più tardi entro la fine della giornata operativa precedente il giorno convenuto.
5. In ogni caso l'ordine può essere revocato anche oltre i termini indicati nei commi precedenti con il consenso della Banca.

Art. 3 - Ricezione degli ordini di pagamento

1. Il momento della ricezione di un ordine di pagamento trasmesso direttamente dal pagatore o indirettamente dal beneficiario o per il suo tramite corrisponde, di norma, alla giornata nella quale l'ordine di pagamento è ricevuto dalla Banca, salvo quanto disposto ai commi che seguono.
2. Se la ricezione avviene in giornata non operativa per la Banca, l'ordine s'intende ricevuto la prima giornata operativa immediatamente successiva.
3. Se, conformemente alle disposizioni impartite dal Cliente pagatore, l'ordine di pagamento deve essere eseguito in una giornata determinata o dal momento in cui il pagatore ha messo i fondi a disposizione, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

4. Con riferimento alle diverse modalità tramite le quali è possibile dare disposizioni relative ai Servizi ed agli Strumenti di Pagamento, la Banca è operativa nelle seguenti giornate:

GIORNATE OPERATIVE				
Orario	Sportello (1)	Corporate Banking (2)	Home Banking	ATM
Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì	Operativa	Operativa	Operativa	Operativa
Sabato Domenica Festivi		Non Operativa	Non Operativa	

(1) Lo sportello è operativo solamente se aperto. Gli sportelli aperti il sabato sono operativi solo per le operazioni SEPA.

(2) Se la filiale domiciliataria di un cliente con operatività Corporate Banking è chiusa, anche il canale si ritiene non operativo.

Nel prosieguo, con riferimento a ciascun singolo Strumento di Pagamento, vengono indicati gli orari limite di ricezione degli ordini di pagamento nell'arco di una giornata operativa (nel prosieguo detti anche "orari di Cut Off") entro i quali gli ordini si intendono ricevuti la giornata operativa stessa, mentre gli ordini ricevuti dopo l'orario indicato si intendono ricevuti la giornata operativa successiva e, in questo caso, i fondi per l'operazione sono mantenuti a disposizione sul conto di pagamento fino alla giornata successiva.

5. L'ordine di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione, secondo quanto previsto nell'articolo seguente, si considera come non ricevuto.
6. Fermo restando quanto indicato ai commi precedenti, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito/accredito, la Banca considera ricevuto tale ordine al termine della conversione valutaria.

Art. 4 - Rifiuto della Banca a eseguire un ordine di pagamento

- La Banca comunica, telefonicamente, per iscritto o tramite canale telematico, entro il termine massimo previsto per l'esecuzione delle operazioni di pagamento come indicato nelle disposizioni a seguire, l'eventuale rifiuto di eseguire l'ordine per un giustificato motivo (per es. mancanza o inesattezza di tutte le indicazioni necessarie, assenza o indisponibilità dei fondi, ordini di pagamento per i quali non siamo possibile il rispetto della scadenza convenuta tra pagatore e beneficiario, ecc.), evidenziando, ove possibile, le motivazioni.
- La Banca non risponde della mancata comunicazione del rifiuto, nel termine sopra indicato, nel caso d'impossibilità di reperire il Cliente ai recapiti comunicati.

Art. 5 - Tempi di esecuzione delle operazioni di pagamento

- L'importo dell'operazione di pagamento eseguita dalla Banca per conto del Cliente pagatore viene accreditato sul conto del prestatore di servizi di pagamento del beneficiario entro la giornata operativa successiva a quella di ricevimento dell'ordine da parte della Banca, come indicato all'art. 3.
- Se il pagamento è effettuato presso un soggetto incaricato della riscossione dal beneficiario ed avviene tramite bollette o altre fatture commerciali il cui pagamento libera il pagatore dall'obbligazione sottostante nei confronti del beneficiario, il termine è prorogato di ulteriori due giornate operative rispetto a quanto previsto ai commi precedenti.
- Nel caso di ordini disposti su iniziativa del beneficiario, la Banca trasmette l'ordine ricevuto al prestatore di servizi di pagamento del pagatore entro i limiti di tempo che consentono il rispetto della data di scadenza convenuta per l'operazione, a condizione che il Cliente che dispone l'ordine lo trasmetta alla Banca entro i tempi congrui in vista del rispetto del termine sopra indicato.
- Il termine di cui al comma 1 è prorogato di due giornate operative per le operazioni di pagamento che comportano conversione valutaria, nel caso in cui l'ordine di pagamento sia espresso in una valuta diversa da quella del conto di addebito.

Art. 6 - Disponibilità dei fondi a favore del beneficiario

- La Banca mette a disposizione del Cliente beneficiario l'importo dell'operazione non appena questo è accreditato sul proprio conto ed essa dispone di tutte le informazioni necessarie per eseguire l'operazione e, fatto salvo quanto disposto dal successivo comma 2, al termine dell'eventuale operazione di conversione valutaria nel caso in cui il conto di accredito è denominato in una valuta diversa da quella dell'operazione.
Qualora la Banca ricevesse i fondi dalla controparte pagatrice in tempi oggettivamente incompatibili con l'immediata messa a disposizione, la disponibilità è riconosciuta al Cliente beneficiario nel giorno operativo successivo alla ricezione con data valuta del giorno precedente.
- L'importo è messo a disposizione sul conto del Cliente ovvero - per disposizioni provenienti da uno Stato estero in euro o in altra divisa - mediante semplice comunicazione della disponibilità della somma presso la Banca, quando il Cliente richieda espressamente tale modalità per poter impartire istruzioni sulla destinazione della stessa.
Si applica in ogni caso tale ultima modalità di messa a disposizione quando si renda necessario acquisire dal Cliente istruzioni sulla destinazione della somma nei casi in cui vi sia un finanziamento in essere connesso con l'operatività estero ovvero la divisa della disposizione sia differente rispetto a quella del conto.

Art. 7 - Blocco dello strumento di pagamento

- Fermo restando quanto già previsto nei contratti relativi ai singoli servizi di pagamento, la Banca potrà bloccare d'iniziativa l'utilizzo di uno strumento di pagamento al ricorrere di giustificati motivi connessi alla sicurezza dello strumento stesso o al sospetto di un suo utilizzo fraudolento o non autorizzato.
- Nei casi di cui al comma precedente, la Banca informa l'utilizzo dello strumento, per iscritto, telefonicamente o tramite canale telematico, del blocco apposto fornendo la relativa motivazione.
- Al venire meno delle ragioni del blocco, la Banca provvede a riattivare lo strumento o ad emettere un nuovo in sostituzione del precedente.

Art. 8 - Operazioni non autorizzate o effettuate in modo inesatto: comunicazione alla Banca

- Il Cliente comunica per iscritto alla Banca, senza indugio, le operazioni di pagamento non autorizzate o eseguite in modo inesatto delle quali sia venuto a conoscenza sulla base delle informazioni fornite o messe a disposizione dalla Banca.
- La comunicazione deve in ogni caso essere effettuata entro 13 mesi dalla data di addebito, nel caso di pagamento ovvero dalla data di accredito, nel caso di incasso. Per il Cliente "non consumatore" il termine è stabilito in 60 giorni dalla data di ricevimento degli estratti conto. I suddetti termini non si applicano qualora la Banca abbia omesso di fornire o mettere a disposizione le informazioni relative all'operazione di

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

pagamento.

Art. 9 - Operazioni non autorizzate

1. Nel caso di operazioni non autorizzate, la Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione, salvo che non provi che l'operazione è stata autorizzata dal Cliente. La prova della mancanza di autorizzazione è a carico del Cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
2. Il rimborso di cui al comma 1 può essere sospeso dalla Banca in caso di sospetto di frode, in ogni caso il rimborso effettuato non preclude alla Banca la possibilità di dimostrare, anche in momento successivo, che l'operazione era stata autorizzata e di chiedere pertanto la restituzione dell'importo indebitamente rimborsato.

Art. 10 - Mancata o inesatta esecuzione di operazioni di pagamento

1. Un'operazione di pagamento è eseguita in modo corretto quando l'esecuzione è conforme all'ordine o alle istruzioni impartite dal Cliente, ovvero quando sono rispettate le disposizioni del presente contratto o dei contratti relativi ai singoli Servizi, avuto riguardo ai tempi ed alle modalità di esecuzione.
2. Nel caso di operazione disposta sulla base dell'"identificativo unico" fornito dal Cliente, la Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con l'identificativo unico, anche qualora il Cliente abbia fornito informazioni ulteriori.
3. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente pagatore della non corretta esecuzione dell'ordine, salvo che non provi - eventualmente anche al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario - che l'ordine è stato correttamente eseguito ai sensi del primo comma e che il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario lo ha ricevuto nei tempi previsti dall'art. 5. La prova della non corretta esecuzione è a carico del Cliente, qualora rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. La Banca è responsabile nei confronti del Cliente beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento, dal momento in cui riceve l'importo fino a quando lo mette a disposizione del beneficiario, in particolare con riferimento al rispetto delle previsioni di cui all'art. 6.
5. Quando l'operazione è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del beneficiario stesso della corretta trasmissione dell'ordine al prestatore di servizi di pagamento del pagatore e inoltre del fatto che l'importo sia correttamente messo a disposizione del beneficiario. Se il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non è responsabile secondo quanto detto, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente pagatore della corretta esecuzione dell'ordine.
6. La Banca, qualora sia responsabile nei confronti del Cliente pagatore, rettifica l'operazione eseguita in modo inesatto o rimborsa l'importo dell'operazione non eseguita, ripristinando eventualmente la disponibilità sul conto del Cliente pagatore. Qualora sia responsabile nei confronti del Cliente beneficiario, la Banca mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a sua disposizione, eventualmente accreditando l'importo sul conto dello stesso. Su richiesta del Cliente, la Banca, indipendentemente dalle responsabilità di cui ai commi precedenti, provvede a verificare il percorso dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto ed informa il Cliente del risultato.

Art. 11 - Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite

1. Il Cliente pagatore può chiedere il rimborso delle operazioni di pagamento autorizzate, disposte dal beneficiario mediante addebito diretto, entro 8 settimane dalla data dell'addebito, ovvero nel tempo convenuto con il beneficiario qualora il Cliente rivesta la qualifica di "non consumatore" o di "cliente al dettaglio". Per le operazioni autorizzate disposte dal beneficiario o per il suo tramite, il diritto al rimborso è condizionato alle circostanze che sia l'autorizzazione al momento del rilascio non specificasse l'importo dell'operazione, sia l'importo dell'operazione superi quello che il Cliente pagatore avrebbe potuto ragionevolmente aspettarsi (avuto riguardo al suo modello di spesa, alle circostanze del caso, alle condizioni del suo contratto).
2. Il diritto al rimborso di cui al comma precedente è escluso se il Cliente pagatore ha autorizzato direttamente la Banca all'esecuzione dell'operazione di pagamento disposta dal beneficiario e, nel caso in cui l'autorizzazione sia stata data prima dell'esecuzione dell'operazione, le informazioni sulla futura operazione siano state fornite o messe a disposizione del Cliente pagatore, dalla Banca o dal beneficiario, almeno quattro settimane prima della sua esecuzione.
3. Nel caso di cui al primo comma, la Banca rimborsa l'intero importo dell'operazione di pagamento, ovvero comunica il rifiuto motivato del rimborso, entro dieci giorni lavorativi dalla ricezione della richiesta.
In deroga a quanto previsto dall'art. 2, 2° comma delle "Condizioni generali relative al rapporto Banca-Cliente", il Cliente per questa tipologia di operazioni può anche ricorrere direttamente all'Arbitro Bancario Finanziario senza necessità di un preventivo reclamo alla Banca.

Art. 12 - Responsabilità del Cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento

1. Fermo quanto stabilito ai successivi commi 2 e 3, il Cliente sopporta la perdita derivante da operazioni di pagamento non autorizzate, a causa di furto, smarrimento o utilizzo indebito di uno strumento di pagamento, fino ad un importo massimo di Euro 150,00. Nel caso rivesta la qualifica di "non consumatore" il Cliente sopporta l'intera perdita derivante dall'operazione.
2. Il Cliente sopporta l'intera perdita qualora non abbia adottato le misure idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi personalizzati che consentono l'utilizzo dello strumento di pagamento ovvero abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempito con dolo o colpa grave ad uno o più degli obblighi di corretto utilizzo dello strumento e di tempestiva comunicazione per il caso di furto o smarrimento secondo quanto previsto dai contratti relativi ai singoli servizi.
3. Salvo il caso di dolo da parte del Cliente, questi non sopporta alcuna perdita derivante dall'utilizzo di uno strumento di pagamento, smarrito, sottratto o utilizzato indebitamente, effettuato dopo la comunicazione fatta alla Banca, secondo quanto previsto dal contratto che regola il relativo servizio.

Art. 13 - Esclusione di responsabilità

1. Le responsabilità di cui al presente contratto sono escluse qualora ricorra il caso fortuito o la forza maggiore, ovvero quando la Banca abbia agito in conformità ad obbligo di legge.

Art. 14 - Durata del contratto

1. Il presente contratto resterà in vigore fino a quando saranno attivi a nome del Cliente, presso la Banca, rapporti, servizi o strumenti che permettono l'esecuzione di ordini di pagamento.

Art. 15 - Modifiche del contratto

1. La Banca si riserva la facoltà di modificare unilateralmente i prezzi e le altre condizioni del presente contratto e di quelli relativi ai singoli servizi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 126 sexies del Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
2. Le modifiche unilaterali saranno comunicate al Cliente con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista e si riterranno accettate qualora il Cliente non receda, entro tale termine, dal rapporto che disciplina il servizio oggetto di modifica. In questo

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

caso, il recesso avverrà senza applicazione di spese o altri oneri.

3. Fatta salva l'applicazione di quanto stabilito ai commi precedenti, le modifiche del rapporto di cambio derivanti da variazioni del tasso di cambio convenuto nei contratti dei singoli servizi sono applicate con effetto immediato e senza preavviso.

Art. 16 - Informazioni rese dalla Banca

1. La Banca fornisce su richiesta del Cliente, prima dell'esecuzione di un'operazione di pagamento, informazioni sui tempi di esecuzione e sulle spese da sostenere. Tali informazioni saranno rese in Filiale ovvero telefonicamente o tramite canale telematico.
2. La Banca mette gratuitamente a disposizione del Cliente, che potrà farne richiesta, il dettaglio dei pagamenti effettuati e degli incassi ricevuti su supporto cartaceo o altro supporto durevole, salvo che rivesta la qualifica di "non consumatore".
3. Qualora il Cliente richieda informazioni supplementari, la Banca applica spese in misura adeguata e proporzionata ai costi sostenuti, salvo che il Cliente rivesta la qualifica di "non consumatore".
4. In qualsiasi momento il Cliente può richiedere le condizioni contrattuali, incluse le condizioni economiche, relative ai servizi di pagamento prestati, che la Banca gli fornisce su supporto cartaceo o altro supporto durevole.

Art. 17 - Spese applicabili

1. Se un'operazione di pagamento non comporta conversioni valutarie, il pagatore e il beneficiario sostengono ciascuno le spese applicate dalla rispettiva Banca o altro prestatore di servizi di pagamento, salvo che il Cliente pagatore richieda alla Banca di sostenere anche le spese applicate al beneficiario.
2. Nel caso in cui al comma precedente, il Cliente pagatore non può richiedere che le spese applicate dalla Banca siano addebitate al beneficiario del pagamento. Qualora, nel caso di ordini non presentati direttamente allo sportello, questi siano trasmessi con tale richiesta, la Banca provvede d'iniziativa alla modifica della disposizione, in conformità a quanto previsto al comma precedente.
3. La Banca, quando opera per conto del Cliente pagatore trasferisce la totalità dell'importo dell'operazione di pagamento disposta dallo stesso; quando opera per conto del Cliente beneficiario, accredita l'intero importo trasmesso a favore dello stesso. Le eventuali spese previste non sono portate a decurtamento dell'importo dell'operazione, ma applicate a parte.

Art. 18 - Reclami e ricorsi extragiudiziali

1. Qualora il Cliente ritenga che siano state violate disposizioni contrattuali o norme di legge relative ai servizi di pagamento, potrà ricorrere alla procedura di reclamo e di ricorso extragiudiziale, in merito alle quali è data comunicazione al Cliente nella documentazione informativa messa a disposizione ai sensi della normativa in materia di trasparenza bancaria.

SICUREZZA DEI PAGAMENTI VIA INTERNET

Fatte salve le disposizioni di cui alle Norme Generali nonché di quelle Particolari relative ai singoli strumenti di pagamento contenute nel presente contratto, si disciplinano nella seguente sezione le norme specifiche attinenti alla sicurezza dei pagamenti effettuati dal Cliente tramite i Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca. Il distinguo fra i Clienti "consumatori" e "non consumatori" è qui riferito alle peculiarità dei rispettivi Servizi di Internet Banking che la Banca offre a tali tipologie di clientela; è fatto sempre salvo, quindi, quanto disciplinato nel contratto del Servizio che il Cliente sottoscrive, ove diverso da quello di regola offerto al tipo di cliente.

Art. 1 - Pagamenti via Internet tramite utilizzo dei Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca

1. Il Cliente, previa sottoscrizione dell'apposito contratto, può accedere ai Servizi di Internet Banking offerti dalla Banca per effettuare pagamenti via Internet. Con la presa visione del presente contratto il Cliente è quindi pienamente consapevole di poter effettuare pagamenti utilizzando tali Servizi.
2. Per poter effettuare in sicurezza pagamenti tramite l'utilizzo dei Servizi di Internet Banking messi a disposizione dalla Banca, il Cliente deve accedere alla Rete Internet mediante proprie apparecchiature, quali *personal computer*, *modem*, *browsers* e quanto altro, con tutti gli strumenti *software* necessari per garantire la sicurezza del predetto collegamento. Il Cliente deve quindi attivare e mantenere sempre aggiornati *Antivirus*, *Firewall*, filtri di posta indesiderata e antispam, *antimalware* e sistemi di protezione sul computer da cui si accede ai suddetti Servizi nei modi descritti al successivo art. 2.

Art. 2 - Accesso ai Servizi con credenziali di sicurezza personalizzate

1. Per effettuare l'accesso ai Servizi di Internet Banking tramite l'apposita pagina presente sul sito www.bancobpmspa.it, il Cliente deve utilizzare:
 - il codice identificativo (utente) assegnato dalla Banca,
 - il codice segreto statico (personalizzato dal Cliente),
 - un codice dinamico usa e getta ottenuto tramite il dispositivo di sicurezza OTP ("autenticazione forte" del Cliente).Il codice segreto statico è strettamente personale, va conservato con cura e non deve essere comunicato a nessuno.
2. Al primo accesso è necessario personalizzare il codice segreto statico inizialmente fornito dalla Banca, che sarà valido per i successivi accessi. L'errato inserimento/riconoscimento del codice segreto per più volte consecutive, comporta il blocco temporaneo dell'accesso al Servizio, che potrà essere sbloccato chiamando il servizio di Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 e seguendo la procedura di sicurezza che verrà indicata. La Banca non farà mai richiesta, né tramite operatore telefonico né con una *e-mail*, di tale codice segreto e si consiglia di cambiarlo periodicamente (almeno ogni 30 giorni) accedendo direttamente ai Servizi, ed evitando infine di utilizzare le funzionalità di memorizzazione automatica delle credenziali.
3. Il dispositivo di sicurezza (componente *hardware*), fornito dalla Banca sotto forma di Card o Token, è dotato di un display che mostra il codice dinamico (*One Time Password*) con validità limitata nel tempo e utilizzabile una sola volta. Il codice dinamico viene richiesto in ogni caso in cui sia necessario utilizzare la cosiddetta "autenticazione forte" del Cliente (ad es.: conferma delle operazioni di pagamento, accesso o modifica dei dati sensibili relativi ai pagamenti o dei massimali previsti, utilizzo di carte prepagate della Banca per eseguire pagamenti su siti protetti da sistemi anti-frode, ecc.). Ciascun dispositivo è identificato da un numero di serie personale ed univoco, genera una sequenza di codici determinati e ha una durata massima oltre la quale cessa di funzionare e deve essere sostituito rivolgendosi alla propria Filiale. Se in fase di inserimento i codici dinamici non sono riconosciuti come corretti, è necessario contattare l'Assistenza Clienti ai numeri indicati all'art. 7 per le opportune verifiche tecniche.

Al fine di evitare malfunzionamenti o deterioramenti ovvero danneggiamenti, è opportuno che il dispositivo di sicurezza OTP sia custodito e conservato con la medesima attenzione riservata ad apparecchiature elettroniche quali cellulari, telecomandi, ecc..
4. Una volta effettuato l'accesso, i Servizi di Internet Banking prevedono un tempo massimo di inattività, trascorso il quale la mancata operatività determina automaticamente l'interruzione della connessione ("*Time Out*") e la chiusura della sessione. Dopo ogni *Time Out* per ricominciare ad utilizzare i Servizi è necessario effettuare un nuovo accesso.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

5. I Clienti "consumatori" hanno inoltre la possibilità di identificarsi mediante un Certificato digitale di sicurezza (componente *software*), ovvero un "documento di identità" rilasciato da una pubblica autorità, da utilizzare al posto del dispositivo OTP. Infatti, una volta effettuato lo scarico e l'installazione del certificato sul proprio PC, il Cliente può accedere al Servizio di Internet Banking in modo parimenti sicuro. Per scaricarlo, è necessario entrare nel Servizio di Internet Banking utilizzando le credenziali disciplinate al comma 1 e seguire la procedura guidata.

Art. 3 - Inoltro e autorizzazione delle operazioni di pagamento e relative informazioni

1. Per inoltrare e autorizzare un'operazione di pagamento tramite i Servizi di Internet Banking e ottenere informazioni al riguardo, il Cliente deve seguire la seguente procedura:
- accede al Servizio secondo le modalità indicate nelle presenti norme;
 - compila nell'apposita sezione dispositiva i dati richiesti per l'operazione di pagamento;
 - conferma l'operazione di pagamento, come da maschera di riepilogo, tramite digitazione del codice dinamico prodotto dal dispositivo di sicurezza OTP e/o inviato con un messaggio SMS al numero indicato dal Cliente, per autorizzarne l'invio;
 - verifica l'esito della disposizione di pagamento.
2. Le disposizioni impartite tramite i Servizi di Internet Banking s'intendono autorizzate dal Cliente quando sono trasmesse alla Banca in esito positivo alla procedura di autenticazione richiesta, effettuata mediante l'uso delle credenziali di sicurezza assegnate. Quindi, per dare corso alle operazioni e alle istruzioni ricevute (entro la disponibilità del Cliente), la Banca verifica unicamente la conformità di codici e credenziali. Ove previsto, sotto determinate soglie il Cliente può disporre operazioni senza che venga richiesto alcun ulteriore codice dispositivo dinamico.
3. Le operazioni di pagamento possono essere disposte entro i limiti massimi applicati dalla Banca ai Servizi (per pagamenti effettuati tramite carte, bonifici, mandati elettronici e moneta elettronica), ovvero:
- Clienti "consumatori"
- un importo complessivo pari a 500.000 Euro al mese,
- Clienti "non consumatori"
- un importo massimo fino a 1 miliardo di Euro per ogni singolo pagamento.
- Tramite le apposite funzioni messe a disposizione nei Servizi stessi è consentito al Cliente abbassare ulteriormente tali limiti o disattivare del tutto la funzionalità di pagamento via Internet passando alla funzionalità solo informativa.
4. Per ottenere informazioni relative alle operazioni eseguite, inclusi gli esiti e i saldi contabili in tempo reale (compatibilmente con i termini temporali del Servizio stesso), tramite i Servizi il Cliente può attivare le apposite funzionalità di avviso via SMS e/o e-mail, attraverso le quali sarà informato della messa a disposizione della relativa documentazione nella propria Posta Personale del Servizio.

Art. 4 - Blocco di singole operazioni o dei Servizi di pagamento

1. La Banca nei casi in cui, attraverso strumenti di diagnosi delle disposizioni inviate dalla clientela tramite i prodotti di Internet Banking, rilevi casistiche non conformi alla normale operatività del Cliente e/o anomalie attinenti la sicurezza dello strumento, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione delle operazioni disposte dal Cliente o di bloccare temporaneamente tali Servizi di pagamento, come disciplinato agli artt. 4 e 7 delle Norme Generali del presente Contratto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente e, ove il caso, contattandolo direttamente per le opportune verifiche, come disciplinato ai successivi commi.
2. Laddove il blocco riguardi una singola disposizione, la Banca provvede a contattare il Cliente al fine di richiedere allo stesso la validità della disposizione inserite. In caso di esito positivo della verifica, l'operazione verrà sbloccata ed eseguita, mentre in caso di esito negativo, l'operazione di pagamento risulterà non autorizzabile e verrà annullata.
3. Nel caso in cui la Filiale non riesca a prendere contatto con il Cliente
- se Cliente "consumatore", quest'ultimo può a sua volta attivarsi per richiedere l'immediato sblocco dell'operazione chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7,
 - se Cliente "non consumatore", la Banca procederà con l'esecuzione della disposizione attuando tutte le precauzioni previste dalle proprie strutture di prevenzione frodi.

Art. 5 - Procedure previste in caso di perdita o furto di credenziali e dispositivi di sicurezza per l'accesso e l'esecuzione delle operazioni

1. Quando il Cliente non ricorda più il suo codice identificativo o il codice segreto personalizzato può recuperarli seguendo le istruzioni presenti nella pagina di accesso al Servizio oppure contattando direttamente l'Assistenza Clienti ai numeri più sotto indicati all'art. 7. Se l'utenza non risulta già bloccata, il Cliente "consumatore" può recuperare tali codici anche tramite il Servizio stesso, dall'apposita sezione presente nella pagina di accesso.
2. In caso di furto o smarrimento dei codici di sicurezza, oppure in caso di fondato timore che terzi ne siano venuti a conoscenza, per impedire eventuali tentativi di accesso, il Cliente deve:
- richiedere immediatamente il blocco del Servizio chiamando l'Assistenza Clienti;
 - effettuare una denuncia presso le autorità competenti;
 - recarsi poi in Filiale con copia della denuncia per ottenere nuovi codici di sicurezza.

Art. 6 - Procedure previste in caso di abuso riscontrato o sospetto delle operazioni

1. Nel caso il Cliente riscontri o anche semplicemente sospetti un abuso rispetto le operazioni effettuate, può immediatamente bloccare l'accesso al suo Servizio di Internet Banking, dall'apposita sezione del sito (se Cliente "consumatore") oppure chiamando l'Assistenza Clienti ai numeri indicati al successivo art. 7.
2. Ad ogni modo sarà poi cura del Cliente sporgere apposita denuncia presso le autorità competenti e portarne copia in Filiale per richiedere il rimborso dell'operazione fraudolenta, nei modi e tempi disciplinati all'art. 8 delle Condizioni Generali del presente contratto.

Art. 7 - Canali di comunicazione Banca - Cliente

1. I Servizi di Internet Banking sono messi a disposizione dalla Banca per il tramite di un canale protetto e sicuro. L'accesso ai Servizi tramite il sito www.bancobpmspa.it è infatti codificato con apposito pacchetto di crittografia, quindi il Cliente si trova in un ambiente sicuro se nell'indirizzo di navigazione è presente la lettera s (<https://>) e/o vi è un lucchetto (nella barra indirizzo del *browser*).

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

- Oltre che operare per il tramite dei Servizi, il Cliente, per tutte le occorrenze conoscitive, operative e di segnalazione, può contattare il servizio di Assistenza Clienti ai seguenti recapiti:
Clienti "consumatori"
 - dall'Italia (con telefono fisso o cellulare) al numero verde **800 024 024**
 - dall'estero al numero **+39 045 96 02 800**
 - via *e-mail* all'indirizzo **assistenza.clienti@bancobpmspa.it**dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e sabato dalle 8 alle 13; il canale *e-mail* è comunque attivo in qualsiasi fascia oraria, gli operatori risponderanno nel più breve tempo possibile e, comunque, entro 2 giorni lavorativi.
Clienti "non consumatori"
 - dall'Italia al numero verde **800.607.227**
 - dall'Estero al numero **+39 045.82.61.705**
 - in lingua inglese al numero **+39 045.82.61.720**dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle 18:30.
- Per prevenire episodi fraudolenti il Cliente viene contattato solo telefonicamente dalla sua Filiale o da un operatore dell'Assistenza dopo aver effettuato alcune disposizioni (ad es. per bonifici inseriti per importi più alti rispetto l'ordinaria operatività oppure per verifiche su movimenti ritenuti sospetti). Occorre quindi prestare attenzione alle *e-mail* sospette e cancellare quelle che contengono richieste di verifica, modifica, sblocco dei codici personali.

Art. 8 - Componenti software fornite dalla Banca

- Oltre alla componente *hardware* rappresentata dal Dispositivo di Sicurezza e *software* consistente nel Certificato digitale, descritte più sopra all'art. 2 commi 3 e 5, la Banca mette a disposizione del Cliente "non consumatore" l'installazione di componenti *software* quali:
 - il programma Scheduler, che gli consente l'esportazione guidata sulle proprie dotazioni *hardware/software* dei flussi di dati presenti sul suo Servizio di Internet Banking, nonché viceversa, il tutto come meglio dettagliato nel contratto del Servizio;
 - il programma Convertitore, che permette di convertire i flussi dispositivi prodotti dal gestionale del cliente nei nuovi standard XML definiti dal consorzio interbancario (C.B.I.).
- Tali componenti sono fornite tramite apposita struttura tecnica della Banca (Società del Gruppo) che ha acquisito licenza in uso dei *software* da fornitore esterno con facoltà di concedere in uso gli stessi alla clientela. Al Cliente è quindi vietata qualsiasi attività di modifica, traduzione, *reverse engineering*, decompilazione, copiatura e/o qualsiasi altra attività di modificazione dei programmi. In particolare, è fatto espresso divieto al Cliente di effettuare le operazioni di cui all'art.64 *bis* lett. a) e b) L. 633/1941, inclusa la correzione degli errori, senza la preventiva autorizzazione scritta della struttura tecnica. Il Cliente si impegna inoltre a mantenere segreto il contenuto dei programmi e della relativa documentazione tecnica.

Art. 9 - Responsabilità e oneri della Banca e del Cliente nell'uso dei Servizi di pagamento via Internet

- È responsabilità della Banca prima di autorizzare l'accesso ai Servizi di pagamento via Internet, sottoporre i Clienti - in Filiale o a distanza presso struttura centrale preposta (Contact Center) - a procedure di adeguata verifica e identificazione in linea con la normativa europea anticicliaggio, con registrazione di validi documenti di identità e relative informazioni.
- È onere della Banca:
 - rendere accessibile i Servizi di pagamento soltanto previa autenticazione forte del cliente e con tutte le limitazioni più sopra previste in ordine tentativi di accesso, validità dei codici identificativi e delle sessioni dei Servizi di pagamento;
 - attivare prima dell'autorizzazione finale del pagamento, meccanismi per il monitoraggio delle operazioni volti a prevenire, rilevare e bloccare il traffico dei pagamenti fraudolenti,
 - proteggere i dati sensibili relativi ai pagamenti, ove conservati, trattati o trasmessi.
- Inoltre è onere della Banca non solo valutare adeguatamente se e quanto possono rivelarsi necessarie modifiche alle misure di sicurezza esistenti, alle tecnologie utilizzate e alle procedure o ai servizi resi, ma anche tener conto del tempo necessario per mettere in atto le modifiche e adottare i provvedimenti provvisori necessari per ridurre al minimo gli incidenti di sicurezza e le frodi, nonché i potenziali effetti pregiudizievoli.
- Il Cliente è tenuto a custodire con ogni cura i codici di sicurezza (Codice Identificativo e codice segreto) e il dispositivo OTP e in caso di smarrimento o sottrazione deve attivarsi con tempestività, come sopra previsto all'art. 5 comma 2.
- Per effettuare i pagamenti via Internet tramite i Servizi di Internet Banking della Banca, il Cliente è tenuto ad operare a fronte del saldo disponibile del rapporto ed è suo onere verificare la corretta esecuzione delle disposizioni impartite tramite il Servizio.

STRUMENTI DI PAGAMENTO: CARATTERISTICHE E NORME PARTICOLARI

Di seguito - suddivisi in due categorie a seconda che gli strumenti consentano l'esecuzione di operazioni disposte su iniziativa o "*del pagatore*" o "*del beneficiario*" - vengono elencati, in ordine alfabetico, gli strumenti che possono essere utilizzati tramite i diversi servizi per effettuare disposizioni di pagamento rientranti nell'ambito della Direttiva, specificando per ciascuno di essi le caratteristiche, l'Identificativo Unico, gli *orari di Cut Off* e, ove del caso, le eventuali "Norme Particolari" che integrano e/o modificano quanto indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".

Il Cliente potrà richiedere l'attivazione di ulteriori Servizi/Strumenti di Pagamento, inclusi nell'ambito di applicazione della Direttiva, che tempo per tempo saranno resi disponibili dalla Banca, ovvero disporre ordini di pagamento in relazione a ciascuno degli stessi, secondo le modalità indicate nei rispettivi testi contrattuali che saranno, preventivamente all'adesione, sottoposti al Cliente per verifica e accettazione dei rispettivi termini di erogazione e correlate condizioni economiche.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Sezione I - Strumenti di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del pagatore

BOLLETTINO BANCARIO FRECCIA

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il Bollettino Bancario Freccia è costituito da un modulo standardizzato, precompilato e pagabile presso qualsiasi sportello bancario. L'azienda creditrice (o la banca della stessa, su sue istruzioni) stampa ed invia al debitore il Bollettino precompilato in tutte le sue parti sia in chiaro che codificate. Il debitore effettua il pagamento esibendo l'apposito bollettino presso qualsiasi sportello bancario, indipendentemente dalla tenuta o meno di un conto corrente; ove lo sportello coincida con quello presso il quale il debitore ha il conto corrente, il pagamento può essere eseguito mediante addebito in conto.
2. La banca che ha ricevuto il pagamento (banca "esattrice") rilascia apposita documentazione di quietanza al debitore e, sulla base dei dati rilevati, genera e invia alla banca del creditore (banca "tesoriera") un messaggio elettronico contenente gli estremi dell'avvenuto pagamento. La banca "tesoriera" effettua l'accredito e comunica l'avvenuto pagamento, fornendo un rendiconto al creditore con modalità elettroniche ovvero con modalità tradizionali.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un Bollettino è costituito dal bollettino stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero Bollettino" e dalle Coordinate Bancarie del Beneficiario (codice IBAN).
2. Qualora il beneficiario (creditore) intenda far produrre/inviare le disposizioni alla banca, lo stesso deve fornire un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni tramite bollettino vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
Bollettino Bancario Freccia (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

BONIFICO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il "bonifico" è uno strumento di pagamento che consente ad un soggetto (pagatore/ordinante) di disporre il trasferimento di una somma di denaro ad un altro soggetto (beneficiario/creditore).
2. Le disposizioni possono essere eseguite tramite differenti tipologie di bonifici che possono essere identificati in:
 - *bonifico interno (o ns. banca)* bonifico effettuato in euro quando il conto del beneficiario è intrattenuto dalla medesima banca presso la quale è intrattenuto il conto dell'ordinante; al suo interno è ricompreso anche il "giroconto" che è ulteriormente caratterizzato dal fatto che pagatore e beneficiario sono il medesimo soggetto;
 - *bonifico altra banca (SEPA CT)* bonifico effettuato in euro all'interno dell'area SEPA, quando il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca differente da quella presso la quale è detenuto il conto dell'ordinante;
 - *bonifico di importo rilevante (BIR)* bonifico di importo superiore ai 500.000 euro; inoltrato al sistema tramite un canale particolare, che si contraddistingue rispetto al canale SEPA in quanto la somma viene regolata in un breve lasso di tempo e comunque in giornata;
 - *bonifico urgente* quando il pagatore richiede espressamente che l'importo venga riconosciuto al beneficiario nella medesima giornata operativa di disposizione; viene utilizzato il medesimo canale di trasmissione al sistema usato dal "BIR";
 - *bonifico Estero* effettuato o in una divisa diversa dall'euro od in euro ed il conto del beneficiario è intrattenuto presso una banca al di fuori dell'ambito SEPA;
 - *bonifico estero "Same Day"* bonifico estero avente caratteristiche di "urgenza" e, cioè, con la richiesta che l'importo sia riconosciuto al beneficiario in tempi più rapidi di quelli indicati all'art. 5 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento".
3. Le diverse tipologie di bonifici possono generare all'interno dei servizi di utilizzo delle tariffazioni differenti che sono esplicitate nei rispettivi contratti ai quali si rimanda. All'interno delle diverse tipologie i bonifici possono essere disposti quali "ordini permanenti" e cioè per importi e date prefissate, fino a revoca da parte dell'ordinante, o per scadenza naturale del contratto sottoscritto. Inoltre, possono nascere tipologie di bonifici particolari in base a specifiche leggi/normative tempo per tempo vigenti, tra le quali a titolo esemplificativo, si segnala: bonifici per ristrutturazione edilizia e/o risparmio energetico.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 2 - Identificativo Unico

- L'Identificativo Unico per i bonifici è costituito dal codice IBAN (International Bank Account Number), che consente di identificare in modo univoco il conto di accredito del beneficiario.
- Le modalità per disporre un bonifico possono tempo per tempo differenziarsi da canale a canale, ma le informazioni che l'ordinante pagatore deve fornire alla banca sono le seguenti:
 - IBAN del proprio conto di pagamento da addebitare;
 - importo del bonifico;
 - IBAN del conto di pagamento del beneficiario da accreditare (o altro codice identificatore per bonifici "fuori ambito di applicazione della Direttiva");
 - dati del beneficiario (nome e cognome o ragione sociale e/o altre informazioni - quali indirizzo completo - eventualmente richieste da paesi extra-europei per bonifici "fuori ambito di applicazione della Direttiva");
 - causale.
- Per quanto detto al comma 1 del presente articolo, qualora ci sia contrasto tra il codice IBAN ed i dati del beneficiario di cui al punto d) del precedente comma 2, prevale comunque il codice IBAN e la banca è esonerata da qualsiasi ulteriore controllo.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

- Il bonifico viene eseguito nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Orari di Cut Off			
		Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
Bonifico interno	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico altra banca (SEPA CT) Bonifico < 10.000 €	Feriale	16.45	13.00	18.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	10.00	18.00	
Bonifico >= 10.000 €	Feriale	16.45	13.00	15.00	
	Semifestiva	13.15	10.00	11.30	
BIR Bonifico urgente	Feriale	15.00	11.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	12.00	8.30		
Bonifico estero	Feriale	15.30	13.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (**)	10.00		
Bonifico estero Same Day	Feriale	11.00	10.00	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	11.00	Funzione non disponibile		

(*) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

(**) Il Bonifico si intende comunque ricevuto (e conseguentemente eseguito) la prima giornata operativa successiva.

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

- Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali, per quanto riguarda i bonifici che possono subire una conversione valutaria, si richiama l'attenzione in particolare sul:
 - comma 6 dell'art. 3 per quanto concerne la "ricezione degli ordini di pagamento";
 - art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione";
 - art. 6 per quanto concerne la "disponibilità dei fondi a favore del beneficiario".

CARTE DI PAGAMENTO

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

- Le Carte di Pagamento sono uno strumento di pagamento che consente al titolare di effettuare in Italia e all'estero (se la carta è collegata a circuiti internazionali), operazioni di prelievo di contante da sportelli automatici (ATM: Automatic Teller Machine) di qualunque banca aderente al circuito e pagamenti presso gli esercenti dotati di apparecchiature elettroniche (POS: Point Of Sale) senza utilizzare il contante. Inoltre, a seconda della carta e/o del circuito utilizzati ed accettati, è possibile effettuare acquisti su Internet.

Le Carte di Pagamento si suddividono nelle seguenti tre macro-categorie:

- Carte di Debito;
- Carte di Credito;
- Carte Prepagate.

- La *Carta di Debito* è uno strumento che viene emesso da una banca a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta.

I limiti di prelievo/utilizzo della singola carta sono fissati in autonomia dalla banca emittente in funzione del profilo di rischio del cliente.

Le operazioni di pagamento effettuate con le carte di debito sono addebitate, previa verifica dell'esistenza dei fondi e/o il rispetto dei limiti di utilizzo, sul conto corrente ad esse collegate pressoché contestualmente alle transazioni effettuate.

Le carte di debito non sono attualmente abilitate all'utilizzo su Internet.

3. La *Carta di Credito* è uno strumento che viene emesso, per il tramite di una banca, da specifiche società dette Acquirer (tra le più conosciute possiamo citare, ad esempio: Cartasi, su circuiti Visa e Mastercard, American Express, ecc.). Anche in questo caso la carta è emessa a nome del titolare esclusivamente a fronte dell'esistenza di conto corrente, intestato al titolare stesso o ad un terzo, presso il quale sono depositati i fondi che vengono utilizzati a copertura dei prelievi e dei pagamenti effettuati tramite la carta. Differentemente da quanto accade per la carta di debito, la Carta di Credito può invece essere utilizzata indipendentemente dalla disponibilità di fondi sul conto corrente nel momento in cui avvengono sia le operazioni sia l'addebito delle somme dovute che, in genere, avviene una volta al mese ad una data prefissata. Per tale ragione i limiti di utilizzo della singola carta sono fissati in base a range stabiliti dalla società emittente ma previa una vera e propria analisi di affidamento del cliente effettuata dalla banca che intrattiene il conto corrente (infatti, l'utilizzo di ATM per rifornirsi di contanti non è un "prelievo" ma un "anticipo"). Le carte di credito possono essere abilitate all'utilizzo su Internet.
4. La *Carta Prepagata* è uno strumento di pagamento che incorpora un potere di acquisto pagato in via anticipata dal portatore della carta all'emittente, senza altro requisito di solvibilità o di detenzione di conti correnti. Infatti la carta prepagata può non essere emessa da una banca ed il potere d'acquisto "caricato" sulla carta è spendibile presso: l'emittente stesso (c.d. carte monouso), che fornisce in proprio beni o servizi (ad esempio: pedaggi autostradali, servizi di telefonia, ecc.) ovvero una molteplicità di esercenti (c.d. carte multiuso o borsellini elettronici). La carta può essere "ricaricata" sia in contanti sia previo trasferimento di fondi da un altro strumento di pagamento (ad esempio una carta di debito) o da un conto corrente (tramite bonifico). Le carte prepagate possono essere abilitate all'utilizzo su Internet, con l'indiscusso pregio legato al fatto che, anche nel caso di atti di pirateria informatica ("hackeraggio", ma anche in caso di smarrimento/sottrazione della carta), il danno massimo in cui eventualmente incorre il proprietario è la perdita del solo importo ancora presente sulla carta. Esistono inoltre carte prepagate che - come nel caso del prodotto Youcard offerto dalle banche del Gruppo Banco BPM - assommano al loro interno anche le caratteristiche delle carte di debito e/o di credito, secondo funzionalità ed operatività diversificate in base a quanto stabilito da ciascun emittente della carta.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. Per le *Carte di Debito* l'Identificativo Unico è costituito dal codice PIN da digitare, sulla tastiera presente su POS e ATM, abbinato all'utilizzo della carta stessa.
2. L'Identificativo Unico delle *Carte di Credito* dipende dalle modalità di utilizzo:
- per gli acquisti tramite POS è richiesta la digitazione del codice Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sul POS o, in alternativa (dipende dall'apparecchiatura POS), è richiesta la firma dello scontrino di acquisto prodotto tramite il POS stesso, dopo aver "passato" la carta;
 - per l'anticipo contante tramite l'utilizzo di apparecchiature ATM è invece richiesto un Identificativo Unico che è costituito da uno specifico codice PIN da digitare sulla tastiera presente sull'ATM;
 - per gli acquisti su Internet, fermo restando che ogni circuito (Visa, Mastercard, American Express, ecc.) può possedere regole proprie, viene in genere richiesta la digitazione del Numero Identificativo della Carta che si trova sulla faccia della carta stessa, nonché il codice di tre cifre che si trova sul retro della carta (per American Express questo codice è di 4 cifre e si trova sul fronte della carta). In alcuni casi, ovvero, per gli acquisti effettuati presso i siti aderenti al servizio SecureCode, può venire richiesto l'inserimento di una ulteriore password secondo le regole definite dall'emittente della carta.
3. Anche per le *Carte Prepagate* vale quanto indicato per le *Carte di Credito* con riferimento all'Identificativo Unico, con la particolarità che tramite l'utilizzo delle apparecchiature ATM è possibile effettuare anche altre operazioni, quali le ricariche ed altri pagamenti.

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni di ordini di pagamento tramite carte di pagamento vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking	Home Banking	ATM
Carte di Pagamento (*)	Feriale	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	18.00	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva			13.15	

(*) Tramite le modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca è possibile dare disposizioni di addebito solo a valere su Carte Prepagate di proprietà (cioè dove la banca è Acquirer) emesse dalle banche del Gruppo Banco BPM.

2. Oltre alle modalità telematiche messe a disposizione da parte della banca di cui al precedente comma 1, le carte possono essere utilizzate per effettuare gli acquisti tramite:
- POS (fisici e virtuali ed attraverso il Servizio Mobile Payments): la disponibilità di tale canale è legata ai giorni ed agli orari di apertura degli esercenti che accettano questa tipologia di pagamenti ed anche con riferimento ai circuiti da essi accettati;
 - Siti Internet: a fronte dei circuiti accettati per il pagamento dai diversi Siti, la disponibilità è teoricamente di 7 giorni su 7, 24 ore su 24.

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Rispetto a quanto indicato all'art. 2 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "revoca dell'ordine/consenso", si segnala che se l'operazione di pagamento è disposta per il tramite del beneficiario mediante utilizzo di carte di pagamento, il pagatore non può revocare l'ordine dopo aver dato al beneficiario il suo consenso ad eseguire l'operazione. Non esistono ulteriori deroghe per quanto concerne la restante parte delle predette Norme Generali, con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare su:
 - art. 7 per quanto concerne il "blocco dello strumento di pagamento";
 - comma 1 dell'art. 11 per quanto concerne il "diritto al rimborso";
 - art. 12 per quanto concerne la "responsabilità del cliente per l'utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento".

MAV (MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il MAV è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati - generalmente utilizzato dagli enti pubblici, dai comuni, dalle scuole e università, ecc. - non preventivamente domiciliato presso una banca.
2. Su istruzione dell'ente/azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispose i bollettini di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento - esente dall'imposta di bollo - presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale esibendo il documento ricevuto. La banca "assuntrice" su richiesta del beneficiario potrà sollecitare le partite rimaste insolute mediante l'invio di un nuovo "bollettino di versamento".

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente al debitore di pagare un MAV è costituito dal bollettino MAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero MAV".
2. Per poter disporre un MAV, il beneficiario (creditore) deve fornire alla banca "assuntrice" un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni MAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
MAV (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	7 giorni su 7 24 ore su 24
	Semifestiva	13.15	08.30	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca.

Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RAV (RUOLI MEDIANTE AVVISO)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. Il RAV è sostanzialmente simile al MAV ed è costituito da un bollettino prestampato utilizzato per i pagamenti di importo e scadenza predeterminati non preventivamente domiciliato presso una banca. Il RAV è un tipo di bollettino che, come dice il suo nome "Ruoli Mediante Avviso", è utilizzato dai concessionari che trattano la riscossione di somme iscritte a ruolo, come ad esempio le sanzioni per violazione del codice della strada, le tasse sulle concessioni governative, sulla nettezza urbana, l'iscrizione agli albi professionali.
2. Su istruzione dell'azienda creditrice (beneficiario) la banca "assuntrice" predispose i bollettini RAV di versamento che vengono inviati direttamente al debitore (pagatore), il quale può effettuare il pagamento - esente dall'imposta di bollo - presso qualsiasi sportello bancario o ufficio postale esibendo il documento ricevuto.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di pagare un RAV è costituito dal bollettino RAV stesso o, se pagato tramite modalità telematiche, dal "Numero RAV".
2. Qualora il beneficiario (creditore) volesse far produrre alla banca il RAV, deve fornire alla stessa (detta banca "assuntrice") un insieme di dati anagrafici e di domiciliazione che consentono alla stessa di predisporre ed inviare al debitore il bollettino. Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni RAV vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RAV (*)	Feriale	16.45 (lato passivo)	16.00 (lato passivo)	18.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30 (lato passivo)	13.15 (lato passivo)	

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

RIBA (RICEVUTA BANCARIA)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche dello strumento

1. La Ricevuta Bancaria (comunemente RIBA) consiste in un documento, non riconducibile alla categoria dei titoli di credito, con cui il creditore (beneficiario) dichiara di aver ricevuto una somma di denaro versata a mezzo banca a saldo di una determinata fattura e costituisce lo strumento attraverso il quale la banca procede alla riscossione dell'importo indicato, secondo le istruzioni impartite dal cliente debitore (pagatore).
2. Le RIBA sono disposte - in formato cartaceo/magnetico o telematico - dal creditore alla propria banca (banca "assuntrice") e da quest'ultima trasmesse, attraverso un'apposita procedura interbancaria, alla banca "domiciliataria" la quale provvede ad inviare un avviso di pagamento al debitore, che dovrà disporre il pagamento.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'Identificativo Unico che consente al debitore di individuare e pagare una RIBA è dato dal "Numero RIBA".
2. Per poter disporre una RIBA il beneficiario (creditore) deve invece fornire alla banca "assuntrice" un insieme di informazioni che sono di "domiciliazione" (codici ABI e CAB della banca "domiciliataria") e di "identificazione" (dati anagrafici e Codice Fiscale o Partita IVA del debitore). Tali informazioni devono essere fornite tramite uno specifico "tracciato informatico", che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. Le disposizioni RIBA vengono eseguite nella giornata operativa di ricezione (così come definita all'art. 3 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento") tenendo conto dei seguenti orari di Cut Off:

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (**)	Home Banking	ATM
RIBA (*)	Feriale	16.45	11.00 (lato attivo) 16.00 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15	08.30		

(*) Con "lato attivo" sono indicati gli orari di cut off entro i quali il beneficiario deve far pervenire le disposizioni alla banca. Con il termine "lato passivo" si intendono invece gli orari di cut off che deve rispettare il cliente pagatore.

Quando non è indicata alcuna precisazione, si intende che l'orario è valido sia "lato passivo" sia "lato attivo".

(**) Per le disposizioni inviate tramite la rete CBI l'orario è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva".

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. Non esistono deroghe a quanto già indicato nelle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", con riferimento alle quali si richiama l'attenzione in particolare sul comma 2 dell'art. 5 per quanto concerne i "tempi di esecuzione".

Sezione II - Strumenti di Pagamento che danno origine ad operazioni di pagamento disposte su iniziativa del beneficiario

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

SEPA DIRECT DEBIT (SDD)

Art. 1 - Oggetto e caratteristiche del Servizio

1. Il "Sepa Direct Debit" (SDD) è uno strumento di pagamento basato su un "mandato" rilasciato dal pagatore al beneficiario. Lo strumento è generalmente usato per regolare transazioni aventi natura commerciale e/o di utenza e consente l'esecuzione di operazioni di pagamento espresse in euro, singole o ricorrenti, senza limiti d'importo, che vengono regolate tra conti di pagamento detenuti dal creditore e dal debitore presso banche insediate nell'Area Unica dei Pagamenti Europei (SEPA). L'informazione relativa alle banche aderenti agli schemi del "SDD" può essere richiesta presso gli sportelli.

L'**SDD** si articola in due schemi di pagamento specifici:

- **"Schema Core"**: schema di pagamento di base riservato a soggetti che possono rivestire indifferentemente la qualifica di "consumatori", "non consumatori" e "microimprese".
Al suo interno - a partire dal 1° febbraio 2016 - sono ricomprese due particolari tipologie di SDD che presentano specificità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento", che sono evidenziate al successivo art. 4:
 - *SDD Core ad importo prefissato*; utilizzato quando l'importo dei singoli addebiti diretti è fisso ed è riportato sul "mandato" all'atto della sua sottoscrizione e, quindi, conosciuto ed accettato dal pagatore;
 - *SDD Core finanziario*, utilizzato per l'incasso di operazioni collegate all'amministrazione di strumenti finanziari che ricadono nel disposto dell'art. 2 - comma 2 - lettera i) del D.Lgs. 11/2010;
 - **"Schema B2B"** (acronimo di "Business To Business"): variante dello schema di pagamento di base riservato unicamente a soggetti - pagatore e beneficiario - che rivestono entrambi la qualifica di "non consumatore" o "microimpresa".
2. Il consenso all'esecuzione dell'operazione di pagamento consiste nell'autorizzazione preventiva all'addebito del conto del Cliente pagatore conferita da quest'ultimo, o da persona dallo stesso facoltizzata, tramite apposito "mandato" debitamente sottoscritto e rilasciato direttamente al creditore beneficiario. Qualora vi siano accordi in tal senso tra debitore e creditore, il "mandato" può consistere anche in un documento firmato "elettronicamente". Il "mandato" riporterà, tra le altre, le informazioni relative all'identificativo unico del conto di pagamento del debitore.
3. L'operazione di pagamento s'intende autorizzata dal Cliente pagatore con il solo rilascio del "mandato" al creditore. Su richiesta del cliente la Banca può chiedere copia del "mandato" alla banca del creditore.
4. Le operazioni sono disposte su iniziativa del beneficiario, in possesso del "mandato", mediante addebito diretto del conto di pagamento del Cliente pagatore. Salvo che si tratti di un pagamento rientrante nella "Schema B2B", il Cliente pagatore non è tenuto a comunicare alla Banca il rilascio del "mandato", i relativi dati, la modifica o la revoca dello stesso.
5. Ricevuto il "mandato", il creditore beneficiario trasmette l'ordine di pagamento al proprio prestatore di servizi di pagamento il quale lo trasmette a sua volta alla Banca per l'addebito del conto di pagamento indicato nel "mandato" stesso. E' obbligo del creditore beneficiario inviare al debitore, nella forma convenuta con quest'ultimo, una pre-notifica (es. fattura, bolletta) relativa alla disposizione di pagamento, almeno 14 giorni prima della data prevista per la scadenza, salvo diverso accordo.
6. Nel caso di pagamento trasmesso con specifico "mandato" in esecuzione di "Schema B2B" il Cliente deve dare conferma alla Banca, per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili, preventivamente all'esecuzione del primo addebito riferito a ciascun "mandato", unitamente ai dati dell'autorizzazione sottoscritta presso il creditore beneficiario. La Banca esegue gli addebiti diretti trasmessi secondo lo "Schema B2B" quando sono coerenti con i dati delle autorizzazioni comunicate preventivamente alla Banca e qualora non sia intervenuta revoca del "mandato"; respinge l'addebito in caso contrario.
7. Il consenso del Cliente pagatore è revocabile secondo i termini generali previsti per gli addebiti diretti indicati nell'Art. 2 comma 4 delle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" mediante istruzione impartita alla Banca per iscritto o con le modalità tempo per tempo rese disponibili.
8. I conti di pagamento aperti presso la Banca sono automaticamente abilitati alla ricezione di addebiti diretti consistenti in "SDD", salve contrarie indicazioni manifestate per iscritto dal Cliente all'atto dell'apertura di tali conti di pagamento o, successivamente, fatte pervenire alla Banca per iscritto, tramite lettera raccomandata o con le modalità tempo per tempo rese disponibili. Per i soli pagamenti che rientrano nello "Schema B2B", alla ricezione del primo addebito riferito a ciascun "mandato" la Banca deve ricevere dal Cliente l'autorizzazione allo sblocco del "mandato", di cui al precedente comma 6.
9. E' in facoltà del Cliente richiedere il blocco totale del conto di pagamento alla ricezione di addebiti diretti "SDD" ovvero il blocco selettivo riferito: i) ad un singolo creditore nominativamente individuato; ii) ad un singolo "mandato" singolarmente individuato; iii) ad una limitazione d'importo massimo; specificati nella richiesta scritta. La Banca provvede respingendo gli eventuali addebiti che dovessero venire trasmessi in difformità dalle istruzioni ricevute.

Art. 2 - Identificativo Unico

1. L'identificativo Unico che consente di individuare un singolo SDD è costituito dal "numero disposizione" il cui pagamento, si ricorda, è preventivamente autorizzato dal pagatore stesso tramite autorizzazione permanente di addebito in c/c (Mandato). L'identificativo Unico che consente individuare un Mandato nel suo complesso è invece costituito dal "riferimento Mandato" (detto anche "ID Mandato"), dal codice "Creditor Identifier" e dal "tipo Schema" (CORE/B2B).
2. La presentazione delle disposizioni SDD da parte del beneficiario è costituita da un insieme di informazioni, strutturate secondo uno specifico "tracciato informatico" che viene concordato all'atto della sottoscrizione da parte del cliente creditore di un apposito contratto relativo ai "Servizi di Incasso/Portafoglio".

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG

- DATA

Art. 3 - Tempi di esecuzione e orari di Cut Off

1. L'operazione di pagamento viene eseguita in base alla data di scadenza indicata nell'ordine di pagamento trasmesso dalla banca del beneficiario, mediante addebito del conto di pagamento con pari valuta.

Orari di Cut Off					
Strumento di Pagamento (*)	Giornata operativa	Modalità di esecuzione tramite:			
		Sportello	Corporate Banking (*)	Home Banking	ATM
SDD Schema CORE	Feriale	16.45 (lato passivo)	11.00 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		
SDD Schema B2B	Feriale	16.45 (lato passivo)	08.30 (lato attivo) 16.30 (lato passivo)	Canale attualmente non abilitato allo Strumento	Canale attualmente non abilitato allo Strumento
	Semifestiva	13.15 (lato passivo)	08.30		

(*) Per questo Strumento di Pagamento il Corporate Banking, tramite rete CBI, è attualmente l'unico canale tramite il quale è possibile per il beneficiario inviare disposizioni di pagamento (ed è in questo senso che tali operazioni vengono definite "lato attivo"): l'orario di cut off delle disposizioni inviate tramite la rete CBI è riferito al momento in cui il flusso è ricevuto dalla Banca, in qualità di "Banca Passiva". Con il termine "lato passivo" si intendono invece le azioni (di autorizzazione, revoca, ecc.) effettuabili dal cliente pagatore ed evidenziate al precedente art. 1.

Art. 4 - Particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento"

1. In deroga a quanto stabilito dall'Art. 11 comma 1 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "Rimborso per operazioni di pagamento disposte dal beneficiario o per il suo tramite", è escluso il diritto al rimborso per gli addebiti diretti trasmessi in base a "mandati" autorizzati e rilasciati secondo lo Schema B2B e, secondo lo Schema Core, con specifico riferimento alle tipologie "SDD Core ad importo prefissato" e "SDD Core finanziario".
2. In deroga a quanto previsto all'art. 2 delle sopra riportate "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento" in tema di "revoca del consenso", se l'operazione di pagamento è disposta dal beneficiario mediante "addebito diretto", il pagatore può revocare l'ordine:
- entro la giornata operativa del giorno concordato per l'addebito dei fondi;
 - oltre tale limite qualora sussista il consenso della Banca e del Beneficiario.

Fine Contratto "Norme Generali che regolano i Servizi di Pagamento - Contratto Quadro"

SOTTOSCRIZIONI

Se siete d'accordo con quanto sopra, La/Vi preghiamo di volerci restituire l'unita copia della presente da Lei/Voi sottoscritta, come da testo di seguito riportato, in segno di accettazione del contenuto della presente, delle relative clausole soggette a Sua/Vostra specifica approvazione e con le dichiarazioni pure ivi previste.

Distinti saluti.

BANCO BPM

Spett.le
BANCO BPM

HO/ABBIAMO ricevuto la Vostra proposta d'anzì riportata che di seguito sottoscrivo/sottoscriviamo in segno di integrale accettazione del contenuto della stessa.

Dichiaro/Dichiariamo che:

- HO/ABBIAMO richiesto una copia completa del testo del presente contratto idonea per la stipula prima della sua conclusione e conseguentemente la Banca ci ha consegnato gratuitamente copia dello stesso testo contrattuale idoneo per la stipula ai fini di una previa ponderata valutazione del relativo contenuto;
- NON HO/NON ABBIAMO inteso avvalermi/ci del diritto di richiedere ed ottenere gratuitamente una copia completa del testo del presente contratto idoneo per la stipula prima della sua conclusione;

CONTRATTO APERTURA RAPPORTI

NDG - DATA

- la presente unitamente ai documenti allegati alla stessa è stata da me/noi firmata dopo l'apposizione del "sigillo di garanzia", che ne assicura l'inscindibilità e l'immodificabilità.

Data	Indirizzo	Firme:
Cognome, Nome, luogo e data di nascita o Ragione Sociale:		
_____	_____	
_____	_____	
_____	_____	

Dichiaro/Dichiariamo di approvare specificamente - ai sensi e per gli effetti dell'art.1341, comma 2 cod.civ. - le seguenti clausole delle norme di cui alla riportata Vostra:

"Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento":

- **Art. 3, comma 6 (ricezione in caso di conversione valutaria);**
- **Art. 4, comma 2 (mancata comunicazione del rifiuto);**
- **Art. 6, comma 1 (disponibilità dei fondi in caso di conversione valutaria);**
- **Art. 7 (blocco dello strumento di pagamento);**
- **Art. 8, comma 2 (termini di comunicazione di operazioni non autorizzate o eseguite in modo inesatto);**
- **Art. 9, comma 1 (prova della mancanza di autorizzazione a carico del Cliente "non consumatore");**
- **Art. 10, comma 3 (prova della non corretta esecuzione a carico del cliente "non consumatore");**
- **Art. 12, commi 1 e 2 (responsabilità del Cliente per utilizzo non autorizzato di strumenti di pagamento);**
- **Art. 13 (esclusione di responsabilità);**
- **Art. 15 (modifiche del contratto).**

"Norme particolari per il Servizio Sepa Direct Debit (SDD)"

- **Art. 1, commi 2 e 7 (consenso e revoca del consenso);**
- **Art. 1, commi 8 e 9 (automatica abilitazione dei conti correnti al servizio "SDD", salvo indicazioni contrarie; obbligo di autorizzazione per ciascun "mandato" ricevuto tramite "Schema B2B");**
- **Art. 4 (particolarità in deroga alle "Norme Generali relative agli Strumenti ed ai Servizi di Pagamento").**

Firma/e:

Dichiaro/Dichiariamo che ho/abbiamo ricevuto una copia del presente contratto concluso tra lo scrivente/gli scriventi e la Banca, unitamente alla copia di tutti gli eventuali documenti allegati.

Firma/e:

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM